

A1 > Dati personali

Richiediamo l'apertura del conto corrente in euro, del conto deposito CashPark, del deposito titoli e strumenti finanziari in custodia e amministrazione nonché l'attivazione del servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del Cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, consulenza nonché di eventuali altri servizi come di seguito specificato. Dichiariamo: **1.** di aver ricevuto, in tempo utile, prima della conclusione del Contratto: i) il Documento Informativo sulle spese (FID) che fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto di pagamento, facilitando il raffronto con le spese di altri conti, la cui data di avvenuta consegna è quella riportata in calce al presente riquadro ii) i Fogli Informativi (con relativo Glossario) e il Documento di Sintesi relativi ai servizi offerti della Banca, ivi inclusi i servizi di pagamento; iii) la Guida concernente il conto corrente e i servizi più comunemente associati; iv) la Guida concernente l'Arbitro Bancario Finanziario; v) la Guida "Il credito ai consumatori in parole semplici; vi) il documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", mediante il quale sono rese le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, la cui data di avvenuta consegna è quella riportata in calce al presente riquadro; **2.** le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30. Dichiariamo, altresì, di aver ricevuto, letto attentamente e compreso: a) le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi Conto Corrente Fineco e relativi servizi accessori Vers. _____ parte integrante del presente Contratto, consegnato unitamente al medesimo; b) le Condizioni Generali di cui al riquadro A24; c) i seguenti documenti: i) "Informativa sul diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo"; ii) "Documento Informativo", contenente, fra l'altro, informazioni sulla Banca, sui servizi di investimento prestati, la natura e i rischi dei prodotti e strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e agli strumenti finanziari, i compensi e le commissioni versate o percepite in relazione alla prestazione dei medesimi (cd. "incentivi"); iii) "Policy in tema di conflitti d'interesse", che descrive la politica seguita da codesta Banca in tema di conflitti d'interesse; iv) "Execution policy", che descrive la strategia di esecuzione degli ordini della Banca, nonché di essere stati informati della facoltà di richiedere alla Banca in qualsiasi momento ulteriori informazioni sui conflitti di interesse e sugli incentivi; v) il "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai Depositanti" ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.30. **3.** di essere stati previamente informati in merito: a) ai criteri di classificazione della clientela previsti dalla normativa vigente e al fatto che, sulla base delle informazioni rese disponibili, siamo stati classificati dalla Banca come "Cliente al dettaglio"; b) alla facoltà di chiedere per iscritto una diversa classificazione, a titolo generale o rispetto ad una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni, e alle conseguenze che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela, ferma restando la necessità di accettazione da parte della Banca. Prendiamo, altresì, atto che è in ogni caso nostro onere comunicare alla Banca eventuali variazioni tali da incidere sulla nostra classificazione, fermo restando il diritto della medesima Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti per l'attribuzione della classificazione originariamente espressa.

	Titolare 1 (T1)	Titolare 2 (T2)	Titolare 3 (T3)
N. Contratto:			
Cognome			
Nome			
Data di nascita			
Città di nascita e prov.			
Nazione di nascita			
Cittadinanza			
Altra cittadinanza	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale			
Sesso	<input type="checkbox"/> Maschio <input type="checkbox"/> Femmina	<input type="checkbox"/> Maschio <input type="checkbox"/> Femmina	<input type="checkbox"/> Maschio <input type="checkbox"/> Femmina
Tipo Documento	<input type="checkbox"/> Carta d'Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Carta d'Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Carta d'Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Altro
Numero documento			
Rilasciato da			
Luogo e data rilascio			
Data scadenza documento			
Residenza Anagrafica:			
Via e numero			
Località			
CAP e provincia			
Nazione	ITALIA	ITALIA	ITALIA
Residenza Fiscale:			
Nazione			
Altre residenze fiscali:	Attenzione: se non hai il TIN, ovvero il Numero di Identificazione Fiscale, è obbligatorio indicare il motivo scegliendo tra una delle seguenti motivazioni. A) La nazione non rilascia il TIN; C) La nazione in cui risiedo fiscalmente non richiede la comunicazione del TIN.		
Nazione			
TIN (Numero d'identificazione fiscale)			
Nazione			
TIN (Numero d'identificazione fiscale)			
Domicilio:	(Opzionale: indicare il domicilio - se diverso dalla residenza - presso il quale saranno inviate le comunicazioni cartacee).		
Presso			
Via e numero			
Località			
CAP e provincia			
Nazione			

Confermiamo, sotto la nostra responsabilità, la veridicità e la correttezza dei dati sopra riportati ai riquadri **A1** e ci impegniamo a comunicarvi tempestivamente ogni eventuale variazione. Dichiariamo altresì di non avere altre residenze fiscali oltre a quelle indicate nel citato riquadro. Attestiamo l'avvenuta ricezione, alla data di seguito riportata, del FID e delle Informazioni Europee di Base.

Data _____ Luogo _____

Firma T1 _____
Firma T2 _____
Firma T3 _____

Da utilizzare solo nel caso di riconoscimento in un punto fisico. A cura del Consulente - Accertati autenticità e poteri di firma del/i sottoscrittore/i:

Consulente	Cod. Consulente	Firma Consulente	Codice convenzione	Codice Format	Numero c/c Cliente
------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------	--------------------

A2 > Contatti

	Titolare 1 (T1)	Titolare 2 (T2)	Titolare 3 (T3)
Tel. abitazione			
Tel. cellulare			
Operatore telefonico			
E-mail			

A3 > Comunicazioni alla clientela – Sottoscrizione del Contratto

Siamo consapevoli che il presente Contratto può essere sottoscritto, anche mediante firma digitale, dopo aver richiesto il rilascio del certificato qualificato per la firma digitale, nel rispetto delle modalità indicate nel "Manuale Operativo del Certificatore InfoCert – Certificati di sottoscrizione One-Shot", anch'esso disponibile sul Sito della Banca, al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo ivi descritte. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta.

Siamo, inoltre, consapevoli che la Banca sottoscrive il Contratto per accettazione mediante apposizione della firma digitale e che tale documento informatico, ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta.

Siamo, infine, consapevoli che la copia informatica del Contratto sottoscritta per accettazione dalla Banca mediante firma digitale si intenderà da noi ricevuta a seguito di messa a disposizione nell'area riservata del sito. Copia cartacea del Contratto potrà eventualmente essere richiesta tramite Customer Care. Siamo, infine, consapevoli e accettiamo espressamente, anche con riferimento a quanto previsto nell'art. 18 delle Condizioni Generali, che le informazioni e le comunicazioni ci vengano fornite tramite posta elettronica o messe a disposizione mediante accesso all'area riservata del sito. Prendiamo atto e accettiamo che la mancata sottoscrizione della presente clausola - che prevede l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza - risultando incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima, impedisce l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale.

A4 > Questionario profilo personale e di adeguata verifica della clientela

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, vi sottoponiamo ad integrazione delle informazioni fornite nel campo relativo ai "Dati personali" anche il seguente questionario di adeguata verifica della clientela. La raccolta di tali informazioni è richiesta dalla legge per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Cliente e dell'eventuale titolare effettivo. La normativa impone al Cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge; in taluni casi non fornire le informazioni o fornirle false comporta sanzioni penali. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Fineco non può instaurare il rapporto né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pone fine al rapporto o alla prestazione già in essere. In caso di rapporto o prestazione già in essere, Fineco è tenuta alla restituzione al Cliente dei fondi, degli strumenti e delle altre disponibilità finanziarie di spettanza.

Ci impegniamo inoltre a comunicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni compiute per conto di persone diverse dall'instatario del rapporto, fornendo tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del soggetto (titolare effettivo) per conto del quale dette operazioni saranno svolte.

Consapevoli delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, confermiamo la correttezza dei dati contenuti nel presente questionario.

	T1	T2	T3		T1	T2	T3		T1	T2	T3
Tipo attività				Settore				Origine del Patrimonio			
Dipendente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agricoltura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reddito da lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casalinga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Artigianato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eredità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pensionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Commercio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rendite da investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Credito/Finanza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vendita beni immobili/Locazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Studente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Edilizia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vincite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disoccupato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Industria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Donazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imprenditore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pubblica Amm.ne/Difesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimborso strumenti finanziari/risarcimenti assicurativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Libero Professionista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pubblica istruzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reddito coniuge o altro familiare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contratto				Sanità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utilizzo dei rapporti aperti presso FinecoBank*			
Tempo determinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attività bancaria ordinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tempo indeterminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Turismo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Investimenti/trading	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stagionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro/Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attività professionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro/Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reddito annuo netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Operatività con l'estero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Professione				Da 0 a 9.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T1			
Autotrasportatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da 9.001 a 12.500 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T2			
Avvocato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da 12.501 a 20.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T3			
Commercialista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da 20.001 a 25.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Commesso/Ausiliario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Da 25.001 a 50.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sede geografica dell'attività svolta			
Dirigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Più di 50.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(da compilare solo in caso di dichiarato utilizzo del rapporto per attività professionale)			
Docente/Insegnante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Casa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impiegato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Affitto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unione Europea (UE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ingegnere/Architetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Proprietà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Area non UE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Libero prof./Titolare impresa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presso genitori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Principali aree geografiche con cui ho rapporti			
Medico/Farmacista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(da compilare solo in caso di dichiarato utilizzo del rapporto per attività professionale)			
Notaio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stato civile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Operaio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Celibe/Nubile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unione Europea (UE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quadro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Separato/a – Divorziato/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Area non UE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rappresentante/Agente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coniugato/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tutto il mondo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ufficiale/Sottufficiale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedovo/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Altro/Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

* Le risposte fornite si intendono valide per tutti i rapporti dei quali il Cliente sia intestatario o cointestatario.

**Se operi con l'estero specifica il Paese.

A5 > Tipo attività economica (TAE)*

T1

T2

T3

*Campo da compilare obbligatoriamente nel caso in cui il titolare svolga una delle seguenti attività: dipendente, lavoratore autonomo, imprenditore o libero professionista. Specificare l'attività economica dell'azienda per la quale si presta l'attività lavorativa o della propria impresa.

A6 > Persona politicamente esposta

Dichiaro di essere una persona politicamente esposta*

T1

SÌ NO

T2

SÌ NO

T3

SÌ NO

* Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

A7 > Altre dichiarazioni

Dichiaro di essere un soggetto apicale*

T1

SÌ NO

T2

SÌ NO

T3

SÌ NO

Ragione sociale Ente/Società	Ruolo ricoperto nell'Ente/Società	Sede Ente/Società (Nazione)
<input checked="" type="checkbox"/> T1		
<input checked="" type="checkbox"/> T2		
<input checked="" type="checkbox"/> T3		

* Soggetto che ricopre cariche in ambito societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai Paesi terzi equivalenti, comprese le cariche apicali della pubblica amministrazione ovvero in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici.

Dichiaro di detenere partecipazioni o avere incarichi in una società operante in uno dei seguenti settori:

pulizia e manutenzione, consulenza e pubblicità, materiali ferrosi, metalli preziosi, estrazione minerali, opere d'arte, edilizia, autotrasporti, commercio autoveicoli, commercio di beni a contenuto tecnologico, commercio all'ingrosso di olio e grano, scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, gestione rifiuti, mercati dei cosmetici.

T1

SÌ NO

T2

SÌ NO

T3

SÌ NO

A8 > Livello istruzione - professione

■ 1.1 Qual è il tuo titolo di studio?

T1 T2 T3

a) Laurea o Master in discipline economiche/giuridiche/ingegneria, con orientamento finanza e mercati

b) Laurea in discipline economiche/giuridiche/scienze matematiche/ingegneria, senza orientamento finanza e mercati

c) Laurea in altre discipline/Licenza media superiore

d) Licenza media inferiore

e) Nessuno dei precedenti

■ 1.2 In quale delle seguenti categorie rientra la tua attuale o precedente professione?

T1 T2 T3

a) Attività in ambito economico/finanziario/ giuridico, con focus su finanza/mercati

b) Attività in ambito economico/finanziario/ giuridico, senza focus su finanza/mercati

c) Libero professionista iscritto ad appositi Albi/Elenchi o imprenditore

d) Altro

■ 1.3 Ti tieni aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari?

T1 T2 T3

a) Sì, almeno una volta la settimana

b) Sì, almeno una volta al mese

c) Mai

A9 > Conoscenze in materia di investimenti

■ **2.1 Al rendimento di ogni prodotto finanziario viene associato un diverso grado di rischio. Secondo te, quale di queste affermazioni è corretta?** T1 T2 T3

a) Ad un potenziale alto rendimento atteso corrisponde di norma un rischio altrettanto alto

b) Il rendimento di un investimento è del tutto indipendente dal suo grado di rischio

c) Non so

■ **2.2 La diversificazione degli investimenti finanziari ha l'obiettivo di ridurre la rischiosità del portafoglio. Secondo te, quale delle seguenti proposte è più efficace a tale scopo?** T1 T2 T3

a) Investire in azioni di 10 società appartenenti settori diversi

b) Investire in azioni di 10 società appartenenti allo stesso settore

c) Non so

■ **2.3 L'investimento in prodotti finanziari in valuta diversa dall'euro aggiunge il rischio derivante dalle oscillazioni del cambio tra la valuta estera e l'euro. Secondo te, quale dei seguenti investimenti implicherebbe un tale tipo di rischio?** T1 T2 T3

a) Investimento in titoli di stato statunitensi denominati in dollari

b) Investimento in obbligazioni di una società statunitense denominate in euro

c) Investimento in azioni di una società francese denominate in euro

■ **2.4 Il rischio di illiquidità di uno strumento/prodotto finanziario consiste nella difficoltà di venderlo in tempi ragionevolmente brevi e a condizioni di prezzo significative (cioè definite in esito alle proposte di più soggetti venditori e compratori). Secondo te, quale dei seguenti strumenti finanziari è più facile da vendere a condizioni di prezzo significative in tempi ragionevolmente brevi?** T1 T2 T3

a) Strumenti finanziari derivati, strutturati su misura del singolo Cliente e non cedibili

b) Azioni quotate in un mercato regolamentato (es. Borsa) e trattate normalmente con rilevanti volumi di negoziazione

c) Obbligazioni emesse da società, non trattate in mercati organizzati

A10 > Esperienza in materia di investimenti

■ **3.1 Quante operazioni su strumenti/prodotti finanziari hai effettuato nell'ultimo anno presso intermediari terzi?** T1 T2 T3
NOTA: rispondendo a) o b) non occorre rispondere alle successive domande 3.2 e 3.3.

a) Non rispondo

b) Nessuna

c) Tra 1 e 10

d) Tra 11 e 40

e) Oltre 40

■ **3.2 Qual è stato il controvalore complessivo delle operazioni eseguite nel corso dell'ultimo anno presso intermediari terzi?** T1 T2 T3

a) Non rispondo

b) Fino a 10.000 Euro

c) Compreso tra 10.000,01 e 30.000 Euro

d) Compreso tra 30.000,01 e 50.000 Euro

e) Superiore a 50.000 Euro

■ **3.3 Su quali delle seguenti tipologie di prodotti finanziari hai effettuato operazioni nel corso dell'ultimo anno presso intermediari terzi?** T1 T2 T3
(È possibile selezionare più di una risposta)

a) Non rispondo

b) Obbligazioni, Titoli di stato, Fondi comuni di investimento, Pronti Contro Termine

c) Azioni, Prodotti finanziari-assicurativi

d) Obbligazioni subordinate, Obbligazioni strutturate, Fondi chiusi

e) Certificati, Derivati regolamentati

A11 > Nucleo famigliare

■ **4.1 Da quante persone è composto il nucleo famigliare che dipende dal tuo patrimonio?** T1 T2 T3

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5+

A12 > Situazione finanziaria

5.1 In quale delle seguenti fasce ricadono le tue entrate regolari mensili?

T1 T2 T3

NOTA: scegliendo una risposta diversa da a) o da f) non è possibile rispondere f) alle successive domande 5.2 e 5.3.

- a) Non ho entrate regolari mensili
- b) Fino a 1.000 Euro
- c) Tra 1.001 e 2.000 Euro
- d) Tra 2.001 e 3.500 Euro
- e) Oltre 3.500 Euro
- f) Non rispondo

5.2 In quale fascia ricadono i tuoi impegni finanziari mensili presso intermediari terzi?

T1 T2 T3

- a) Non ho impegni finanziari mensili presso intermediari terzi
- b) Fino a 250 Euro
- c) Tra 251 e 750 Euro
- d) Tra 751 e 2.000 Euro
- e) Oltre 2.000 Euro
- f) Non rispondo

5.3 In quale fascia ricadono le tue altre uscite mensili ricorrenti?

T1 T2 T3

- a) Non ho ulteriori uscite mensili ricorrenti
- b) Fino a 250 Euro
- c) Tra 251 e 750 Euro
- d) Tra 751 e 2.000 Euro
- e) Oltre 2.000 Euro
- f) Non rispondo

5.4 In quale fascia ricade il tuo patrimonio mobiliare presso intermediari terzi?

T1 T2 T3

NOTA: scegliendo una risposta diversa da a) o da g) non è possibile rispondere g) alla domanda 5.6.

- a) Non possiedo patrimonio mobiliare presso intermediari terzi
- b) Fino a 20.000 Euro
- c) Tra 20.001 e 50.000 Euro
- d) Tra 50.001 e 150.000 Euro
- e) Tra 150.001 e 300.000 Euro
- f) Oltre 300.000 Euro
- g) Non rispondo

5.5 In quale fascia ricade il tuo patrimonio immobiliare?

T1 T2 T3

NOTA: scegliendo una risposta diversa da a) o da g) non è possibile rispondere g) alla domanda 5.6.

- a) Non possiedo patrimonio immobiliare
- b) Fino a 15.000 Euro
- c) Tra 15.001 e 75.000 Euro
- d) Tra 75.001 e 200.000 Euro
- e) Tra 200.001 e 300.000 Euro
- f) Oltre 300.000 Euro
- g) Non rispondo

5.6 In quale fascia ricade il tuo debito residuo presso intermediari terzi?

T1 T2 T3

- a) Non ho debito presso intermediari terzi
- b) Fino a 15.000 Euro
- c) Tra 15.001 e 75.000 Euro
- d) Tra 75.001 e 200.000 Euro
- e) Tra 200.001 e 300.000 Euro
- f) Oltre 300.000 Euro
- g) Non rispondo

A13 > Obiettivi di investimento e propensione al rischio

6.1 Qual è il tuo orizzonte temporale, ovvero il tempo per cui sei disposto a mantenere in essere i tuoi investimenti finanziari?

T1 T2 T3

NOTA: solo in caso in cui il Cliente superi gli 80 anni di età, rispondendo e) non è possibile scegliere c) alla domanda 6.2.

- a) Fino a 18 mesi (Breve periodo)
- b) Fino a 18 mesi, limitando eventuali investimenti nel medio/lungo periodo al 20% del tuo portafoglio (Prevalentemente breve periodo)
- c) Fino a 60 mesi (Medio periodo)
- d) Fino a 60 mesi limitando eventuali investimenti nel lungo periodo al 30% del tuo portafoglio (Prevalentemente medio periodo)
- e) Oltre 60 mesi (Prevalentemente o totalmente lungo periodo)

6.2 Puoi specificare qual è la motivazione alla base della tua scelta relativamente all'orizzonte temporale?

T1 T2 T3

NOTA: rispondere solo in caso in cui il Cliente superi gli 80 anni di età.

- a) Ai fini della pianificazione successoria
- b) Integrazione del reddito tramite un flusso cedolare per il mantenimento del tenore di vita
- c) Nessuna delle precedenti

6.3 Tenendo presente che il valore del tuo portafoglio inevitabilmente oscillerà nel tempo, qual è il margine di oscillazione che sei disposto ad accettare?

T1 T2 T3

- a) Andamento sostanzialmente stabile del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita limitati (Profilo cauto)
- b) Contenuta oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita moderati (Profilo prudente)
- c) Media oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita significativi (Profilo bilanciato)
- d) Elevata oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita elevati (Profilo dinamico)

A14 > Rifiuto rilascio informazioni - conseguenze (riquadri A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13)

Dichiaro di non voler fornire le informazioni richieste, e inoltre di aver preso atto del fatto che, ai sensi della normativa vigente: **a)** l'ottenimento da parte della Banca delle informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento sono necessarie per consentire alla stessa di effettuare le valutazioni di adeguatezza previste dalla normativa vigente; **b)** l'ottenimento da parte della Banca delle informazioni sulle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, sono necessarie per consentire alla stessa di effettuare le valutazioni di appropriatezza previste dalla normativa vigente; **c)** qualora lo strumento o il servizio richiesto risulti non adeguato e/o non appropriato, sulla base delle informazioni fornite, la Banca provvederà a darne comunicazione; **d)** la decisione di non fornire le informazioni richieste sub a) o il mancato rilascio delle medesime impedirà alla Banca di valutare, nel migliore interesse del Cliente, se gli strumenti o i servizi sono per noi adeguati ed impedirà alla Banca di poter fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti ed il servizio di collocamento di gestioni patrimoniali; **e)** la decisione di non fornire le informazioni richieste sub b) o il mancato rilascio delle medesime impedirà alla Banca di valutare, nel migliore interesse del Cliente, se gli strumenti o i servizi sono per noi appropriati.

T1 T2 T3

Confermiamo esplicitamente tutte le informazioni indicate ai riquadri **A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13** e **A14** e ci impegnamo a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Le informazioni fornite da ciascun intestatario si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti di pertinenza dello stesso in essere presso la Banca.

Firma T1 _____

Firma T2 _____

Firma T3 _____

Data _____ Luogo _____

A15 > Carte di credito e di debito Fineco

Prendiamo atto che il rilascio delle Carte Fineco (carte di credito monofunzione o multifunzione e carta di debito) è subordinato alla preventiva valutazione da parte della Banca, che si riserva di declinare le richieste ricevute.

In caso di esito positivo, le Carte Fineco ci saranno consegnate con plafond di spesa standard e, nel caso di Carte di credito, con modalità di pagamento a saldo.

Le Carte Fineco ci saranno recapitate disattive per ragioni di sicurezza; l'attivazione delle Carte e, nel caso di Carte di credito, anche la scelta delle modalità di addebito degli acquisti e dei prelievi potranno essere fatte direttamente sul sito **fincobank.com**. Per quanto riguarda le Carte di credito siamo, inoltre, consapevoli che l'attivazione è subordinata ad un asset complessivo detenuto in Fineco di almeno 3.000,00 euro.

Richiediamo che ci vengano rilasciate la/e Carta/e di seguito indicata/e, formulando sin d'ora espressa richiesta di rilascio della Carta di debito, nel caso in cui l'eventuale richiesta di Carte di Credito Fineco fosse declinata dalla Banca.

Dichiaro di aver ricevuto, letto attentamente e compreso il Documento di Sintesi relativo alla Carta richiesta, parte integrante del presente Contratto.

(Indicare una sola opzione per intestatario)

Carta di Credito Fineco Card Credit Multifunzione (Carta di credito e di debito in un'unica carta) (Documento di sintesi Vers. _____)

Circuito carta di credito multifunzione (Visa o MasterCard) _____

Carta di Credito Fineco Card Credit Monofunzione MasterCard (Documento di sintesi Vers. _____) **e**
Carta di Debito Fineco Card Debit (Documento di sintesi Vers. _____)

Carta di Debito Fineco Card Debit (Documento di sintesi Vers. _____)

Non desidero ricevere carte

A16 > Dichiarazione US Person

Dichiaro di essere:

Titolare 1

Titolare 2

Titolare 3

US Person* NON US Person** US Person* NON US Person** US Person* NON US Person**

* US Person = residente ai fini fiscali negli Stati Uniti d'America

** NON US Person = non residente ai fini fiscali negli Stati Uniti d'America

In qualità di **"Non US Person"**, dichiariamo di non essere cittadini americani e di non avere la residenza negli Stati Uniti. Confermiamo di non aver trascorso o pianificato di trascorrere un totale di almeno 183 giorni durante l'anno in corso o nel biennio precedente negli Stati Uniti, di non essere stati residenti negli Stati Uniti nell'anno in corso o nel biennio precedente con regolare visto, e di non essere in possesso di "green card". Dichiariamo di non essere ad alcun titolo soggetti fisicamente residenti negli Stati Uniti, e che non esiste perciò per FinecoBank l'obbligo di segnalazione all'autorità fiscale statunitense dei redditi percepiti in Italia. In qualità di "Non US Person" dichiariamo anche di essere gli effettivi beneficiari dei valori patrimoniali e dei redditi cui il rapporto si riferisce. Assumiamo la responsabilità delle dichiarazioni rese, impegnandoci a comunicarle tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni sopra comunicate, manlevando FinecoBank da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare a causa dall'inesattezza delle medesime.

Comunicazione alla banca del passaggio di stato da "Non US person" a "US person".

Qualora lo status anche di un solo titolare del conto dovesse passare, per qualsiasi ragione, da **"Non US person" a "US person"**, ovvero qualora le dichiarazioni già rese a FinecoBank dovessero rivelarsi inesatte, comportando l'attribuzione fin dall'origine dello status di **"US Person"**, è necessario darne immediata comunicazione a FinecoBank. Per tutti i dettagli su come procedere è necessario contattare il servizio di Customer Care al numero verde 800.52.52.52.

Qualora i sottoscritti titolari dei rapporti non ottemperino alle istruzioni ricevute da FinecoBank, gli stessi impartiscono alla medesima istruzioni irrevocabili di vendere tutti i valori patrimoniali USA del proprio portafoglio titoli, secondo la normale prassi commerciale e senza preavviso, deducendo e versando alle autorità fiscali statunitensi (Internal Revenue Service - IRS) la ritenuta alla fonte (backup withholding tax) del 28% (o nella misura dell'aliquota vigente) calcolata sui ricavi lordi degli investimenti in questione, in base a quanto stabilito dal "Qualified Intermediary Agreement" stipulato fra FinecoBank e le autorità fiscali statunitensi (IRS). I sottoscritti titolari dei rapporti rinunciano espressamente e, senza riserve, a qualsiasi pretesa di risarcimento danni e si impegnano ad indennizzare FinecoBank per qualsiasi perdita connessa alla vendita dei propri valori patrimoniali USA nell'ambito delle presenti disposizioni.

A17 > Servizio Multicurrency

Richiediamo l'attivazione del Servizio Multicurrency di cui dichiariamo di aver ricevuto, letto attentamente e compreso il Documento di Sintesi Vers. _____, parte integrante del presente Contratto. Il servizio prevede l'attivazione automatica delle seguenti valute: dollaro americano, sterlina inglese e franco svizzero; sarà possibile estendere l'operatività ad altre divise tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca.

Si, desideriamo attivare il Servizio Multicurrency **No, non desideriamo attivare il Servizio Multicurrency**

A18 > Gestione Dossier Titoli (da compilare solo in caso di conto cointestato).

Richiedo l'attivazione del Dossier Titoli

Senza sottorubriche (unico deposito titoli per tutti i cointestati)
 Con sottorubriche (suddiviso in sottodepositi)

In caso di apertura delle sottorubriche, i titoli nominativi saranno immessi nella sottorubrica riferita al singolo cointestatario che risulti titolare degli stessi: pertanto, tutti i proventi derivanti da tali titoli (dividendi e plusvalenze), nonché le minusvalenze realizzate su di essi, saranno attribuiti al suddetto cointestatario. In caso contrario, sia i proventi sia le minusvalenze saranno attribuiti in parti uguali a tutti i cointestati del deposito titoli.

A19 > Regime fiscale dossier titoli

Vi preghiamo di applicare il seguente regime fiscale sul "capital gain":

Regime fiscale amministrato: versamento dell'importo dovuto da parte dell'intermediario (banca). Siamo consapevoli che sono esclusi dall'applicazione del regime fiscale amministrato i redditi di capitale e le plusvalenze su cessioni di partecipazioni qualificate della cui esistenza siamo tenuti ad informarvi.
 Regime fiscale dichiarativo: importo da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi. Scegliamo che la banca non applichi nessuna ritenuta sul capital gain e pertanto indicheremo gli importi, in sede di dichiarazione dei redditi fruendo dell'eventuale credito d'imposta nella misura spettante.

In caso di detenzione di partecipazioni qualificate, ci impegniamo a dichiarare, all'atto della percezione del dividendo, che l'importo riscosso fa riferimento a tale circostanza.

Confermiamo esplicitamente tutte le informazioni indicate ai riquadri **A15, A16, A17 A18, e A19.**

Firma T1 _____

Firma T2 _____

Firma T3 _____

Data _____ Luogo _____

A20 > Consenso privacy

La Banca garantisce massima serietà e sicurezza nell'utilizzo dei dati personali. Fornire tutti i consensi è consigliabile per poter fruire al meglio dei servizi richiesti. Presa visione dell'informativa fornita dalla Banca ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed ex art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e consapevoli di poter, in qualunque momento, modificare la nostra decisione con immediatezza e semplicità, esprimiamo il nostro consenso:

	T1	T2	T3
P1 - Al trattamento dei dati per la promozione / vendita di prodotti e servizi della Banca, del Gruppo Fineco o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), etc. <i>(Parte A, paragrafo 2, punto c dell'informativa)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
P2 - Al trattamento dei dati per la promozione e la vendita di prodotti e servizi di Fineco S.p.A., del Gruppo Fineco o di società terze, specificamente individuati attraverso l'elaborazione e l'analisi di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in "profili", ovvero in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (i.e. profilazione della clientela). Tale trattamento può essere attuato anche attraverso l'incrocio dei dati con nuove informazioni acquisite attraverso il ricorso a soggetti terzi (i.e. arricchimento), secondo le modalità indicate nella presente Informativa. <i>(Parte A, paragrafo 2, punto d dell'Informativa)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
P3 - alla comunicazione delle informazioni di tipo positivo ai gestori di sistemi di informazioni creditizie e al conseguente trattamento effettuato dagli stessi <i>(Parte B dell'informativa)</i> - (consenso obbligatorio in caso di richiesta carta di credito).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Dichiaro, infine, il nostro consenso al trattamento dei dati particolari di cui FinecoBank viene a conoscenza a seguito di specifiche operazioni da Noi richieste (ad es. versamenti di quote associative a sindacati, partiti ed altre associazioni), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dal servizio o dall'operazione effettuata. Siamo consapevoli che in mancanza di tale consenso la proposta di contratto eventualmente inoltrata alla Banca non potrà essere accettata (Parte A, paragrafo 3 dell'Informativa).

Data _____ Luogo _____

Firma T1 _____
Firma T2 _____
Firma T3 _____

A21 > Autorizzazione preventiva per l'addebito in conto degli interessi debitori

Autorizziamo la Banca a procedere all'addebito sul conto corrente di cui al presente Contratto - anche in assenza di fondi disponibili sufficienti - degli interessi debitori relativi al Contratto di conto corrente nonché agli eventuali Contratti di Fido, ugualmente a noi intestati e regolati sul medesimo conto corrente, nel momento in cui questi divengono esigibili e cioè a far data dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione e alla chiusura definitiva del rapporto di conto corrente e/o di Fido. Siamo consapevoli che la presente autorizzazione è revocabile, anche disgiuntamente, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un giorno lavorativo.

Data _____ Luogo _____

Firma T1 _____
Firma T2 _____
Firma T3 _____

A22 > Conferimento dell'incarico e accettazione del Contratto

Premesso che: **1.** Siamo stati previamente informati in merito all'esistenza del diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo da esercitarsi entro 14 giorni dalla stipula del Contratto. **2.** Ci sono stati forniti il "Documento Informativo", la "Policy in tema di conflitti d'interesse", che dichiariamo di accettare espressamente. Ci è stata, altresì, fornita e accettiamo espressamente l'"Execution policy" di cui al riquadro A1, par.1, lett. c), punto iv, che, tra l'altro, prevede la possibilità che gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari, vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, con riferimento alla quale prestiamo esplicito consenso. **3.** Abbiamo preso conoscenza delle Condizioni Generali che regolano il presente Contratto, che dichiariamo di accettare integralmente. Abbiamo ricevuto e conserviamo copia del Documento di Sintesi che riporta tutte le Condizioni economiche e del documento Condizioni Generali che regolano i rapporti e i servizi con FinecoBank contenente le seguenti norme contrattuali: Sezione I - Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank (Norme generali); Sezione II - Norme che regolano i singoli servizi; Allegato 1 - Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali; Allegato 2 - Informativa in merito alla comunicazione a terzi di dati identificativi degli azionisti intestatari di titoli di società quotate. Siamo consapevoli che tali norme e le condizioni economiche potranno essere modificate dalla Banca secondo quanto previsto nelle richiamate condizioni e norme generali. Siamo consapevoli che le norme e le condizioni economiche applicate potranno, altresì, essere modificate dalla Banca, fatto salvo il nostro diritto di recedere dai rapporti oggetto di modifica secondo il D.Lgs. 1° Settembre 1993 n.385 e relative disposizioni di attuazione. Sarà nostra cura, quindi, conservarle e rileggerle attentamente all'atto della richiesta di attivazione di ogni nuovo rapporto e/o servizio con la Banca, fermo restando che l'attivazione di ogni singolo servizio e/o rapporto richiede l'accettazione di FinecoBank. Nel caso di rapporti cointestati, ciascun cointestatario potrà effettuare singolarmente operazioni di prelievo e, in genere, qualsiasi atto di disposizione, nessuno escluso, ivi compresi quelli a favore proprio o di altri cointestatari o di qualunque terzo e la costituzione in

pegno a garanzia di obbligazioni proprie o di altri cointestatari o di terzi. Pertanto, sarà sufficiente la disposizione di uno solo degli intestatari, ciascuno dei quali dovrà essere considerato come creditore o debitore solidale verso la Banca ai sensi degli artt. 1292 e 1854 cod. civ. Siamo a conoscenza che al Cliente dipendente, in deroga alle norme di cui all'art. 3 della sezione IID (Norme che regolano il conto deposito), non sono consentiti i depositi con vincolo ad 1 mese. **4.** Restiamo in attesa dell'accettazione e conferma dell'avvenuta accensione dei rapporti suddetti. **5.** Siamo consapevoli che FinecoBank, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, deve richiederci notizie circa le nostre conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, al fine della valutazione di adeguatezza e/o di appropriatezza dei servizi richiesti nel nostro migliore interesse. A tal fine abbiamo compilato gli appositi riquadri del presente Contratto che ci impegniamo ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione, mediante accesso all'area riservata del sito finecobank.com o mediante apposito modello (Manager - Profilo) messo a disposizione da FinecoBank. Nello svolgimento dei servizi di investimento, autorizziamo espressamente la Banca ad agire in nome proprio e per nostro conto. Siamo, infine, consapevoli del fatto che la Banca, qualora operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di Consulenti Finanziari e solo in tal caso, presta i servizi di investimento sempre in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti e che il conferimento di ordini per il tramite del Consulente Finanziario costituisce manifestazione di volontà, da parte nostra, alla fruizione del predetto servizio. Tutto ciò premesso, richiediamo l'apertura del conto corrente in euro, del conto deposito CashPark, del deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché l'attivazione dei servizi di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del Cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento, e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, nonché di eventuali altri servizi come sopra indicati.

Prendiamo atto che le condizioni economiche del conto Fineco sono integralmente riportate nel Documento di Sintesi e confermiamo esplicitamente di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate nel riquadro **A22**.

Data _____ Luogo _____

Firma Titolare 1 _____
Firma Titolare 2 _____
Firma Titolare 3 _____

A23 > Approvazione specifica di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiariamo di approvare in forma specifica le seguenti clausole, sulle quali è stata richiamata la nostra attenzione: Condizioni generali che regolano il servizio con FinecoBank S.p.A. **Sezione I** – Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (norme generali); art. 5 (deposito delle firme); art. 6 (firme in caso di cointestazione); art. 8 (diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - commissioni e spese); art. 9 (ordini e istruzioni del Cliente); art. 10 (valute); art. 11 (norme applicabili in via generale ai rapporti di finanziamento); art. 12 (recesso dai rapporti di finanziamento); art. 14 (comunicazioni periodiche alla clientela e invio degli estratti conto); art. 16 (compensazione); art. 17 (comunicazioni alla Banca); art. 18 (comunicazioni al Cliente- tecniche di comunicazione a distanza); art. 20 (cointestazione del rapporto); art. 21 (invio comunicazioni nel caso di rapporto cointestato); art. 24 (limitazione di responsabilità); art. 26 (durata del Contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto); art.27 (facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali modalità - diritto di recesso del Cliente); art. 28 (legge applicabile-determinazione del foro competente- Soluzione stragiudiziale delle controversie); art. 12 (Deleghe Pensioni - Restituzione delle pensioni); art. 31 (Assistenza Clienti); **Sezione II** - Norme che regolano i singoli servizi: **Sezione II A** - Norme generali che regolano il servizio di internet/phone banking: art. 3 (autenticazione forte); art. 4.3 (responsabilità per registrazione del dato biometrico); art. 6 (responsabilità per l'utilizzo del servizio - smarrimento o sottrazione dei codici - sospensione del servizio); art. 8 (istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca); art. 9 (esecuzione delle disposizioni del Cliente); **Sezione II B** - Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza: art. 4 (divieto di apposizione clausola "effettivo"); art. 6 (accredito s.b.f. di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari); art. 7 (Fido e facoltà di recesso); art. 8 (interessi - chiusura contabile per conti debitori e creditori); art. 9 (estratto conto); art. 12 (garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti); art. 13 (cessazione del rapporto - effetti); **Sezione II C** - Incasso ed accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero: art. 4 (limitazione di responsabilità); art. 5 (clausola "incasso tramite"); art. 10 (mancanza di istruzioni scritte e limitazione di responsabilità); art. 11 (mancato ritiro di documenti da parte del debitore); art.12 (applicazione delle norme ai servizi sull'estero); art. 14 (incasso ed accettazione di effetti scontati o negoziati); **Sezione II D** - Norme che regolano il Conto Deposito: art. 1 (Conto Deposito e opzioni); art. 2 (obbligo di identificazione di un Conto di Regolamento); art. 3 (versamenti - rinnovo automatico - limiti al rinnovo automatico); art. 4 (Svincolo/Svincolo Parziale - limiti allo Svincolo Parziale - estinzione anticipata del Deposito - effetti dell'estinzione del Conto di Regolamento); art. 5 (liquidazione degli interessi); **Sezione II E** - Norme per la prestazione dei Servizi di Pagamento: art.7 comma 1 (rifiuto di un ordine di pagamento); art. 8 (Irrevocabilità di un ordine di pagamento); art. 14 comma 2 (Normativa in materia di sanzioni finanziarie)

art. 16 comma 2 (sospensione del rimborso da parte della Banca in caso di motivato sospetto di frode); art. 18 (esclusione e limitazione della responsabilità della Banca); art. 21 comma 2 (facoltà della Banca di recedere dai Servizi di Pagamento); art. 24 (Modifica delle condizioni economiche e contrattuali); art. 43 commi 9 e 15 (esclusione di responsabilità della Banca e accreditato sulla base dell'Identificativo Unico); art. 59 (Responsabilità del Cliente Pagatore per operazioni di pagamento verso alcuni Paesi esteri - esonerazione responsabilità della Banca); art. 62 comma 1 (Rifiuto di un Ordine di Pagamento); art. 63 (Esclusione di responsabilità della Banca); **Sezione II F** - Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione: art. 2 (modalità e termini di utilizzo delle carte); art. 3 (Rilascio della carta); art. 4 (custodia della carta e del P.I.N. e del codice di sicurezza); art. 5 (smarrimento o sottrazione della carta e/o del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza); art. 6 (responsabilità dei titolari per utilizzo non autorizzato della carta); art. 7 (blocco operazioni importo non noto - accesso di prestatori di servizi di disposizione di pagamento); art. 8 commi 2 e 8 (sospensione del rimborso da parte della Banca in caso di motivato sospetto di frode; esclusione e limitazione della responsabilità della Banca); art. 9 (irrevocabilità degli ordini di pagamento); art. 11 (blocco della carta); art. 13 (estraneità della banca nei rapporti fra titolare e convenzionati); art.14 (facoltà della Banca di recedere dai servizi relativi alle carte - facoltà del Titolare di recedere); art. 15 (modifica delle condizioni contrattuali ed economiche); art. 16 (accesso al prestatore di servizi di informazione); art. 18 (reclami, ricorsi, mediazione); art. 25 (servizio carte di credito); **Sezione II G** - Norme che regolano i depositi di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione: art. 2 (Custodia e amministrazione); art. 3 (ritiro degli strumenti finanziari e restituzione del deposito); art. 4 (luogo della custodia); art. 5 (autorizzazioni al subdeposito); **Sezione II H** - Norme che regolano lo svolgimento dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di Clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento, e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, nonché consulenza in materia di investimenti: art. 4 (Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse); art. 5 (Cointestazione); art. 6 (Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati); art.9 (versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli); art. 10 (Incentivi); art. 11 (Documentazione delle operazioni eseguite); art. 12.1 (Conferimento degli ordini); art. 12.2 (Gestione degli ordini); 12.3 (Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini); art. 12.4 (Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini); art. 12.5 (Mera esecuzione e ricezione di ordini); art. 12.6 (Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati); art. 12.7 (Garanzie relative alle operazioni richieste); art. 13 (Servizi di marginazione long e short); art. 14 (Servizio di collocamento); art. 16 (Consulenza solo tramite Consulente Finanziario - Valutazione di adeguatezza).

Confermiamo esplicitamente di aver preso visione e di approvare le clausole riportate nel riquadro A23.

Firma T1

Firma T2

Firma T3

Data _____ Luogo _____

A24 > Condizioni Generali di Contratto

I SEZIONE Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali).

1 Portata delle Norme generali

- Le presenti Norme generali si applicano in via generale a tutti i tipi di servizi prestati tempo per tempo da FinecoBank S.p.A. (di seguito Banca) - di conto, di deposito, di servizio, con gli inerenti rapporti (di seguito anche i "servizi") - i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Norme generali. Le presenti Norme generali, unitamente alle norme speciali che regolano i relativi rapporti e servizi, si applicano anche a tutti i rapporti in corso con la Banca, anche a quelli anteriormente accessi, intendendosi a tal fine integralmente sostituite le pattuizioni eventualmente convenute mediante moduli contrattuali al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità. Le presenti Norme generali si applicheranno pertanto anche ad ogni ulteriore Contratto o rapporto stipulato o comunque accesso successivamente dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte. Sono fatte salve diverse condizioni normative eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori né successivi, salvo espresso patto contrario.
- Le presenti Norme generali hanno valore di clausole normative salva patto con la separata pattuizione delle condizioni economiche dei Contratti e dei rapporti regolati con le presenti norme. Per i rapporti e servizi già in corso al momento dell'approvazione delle presenti Condizioni generali si continuano ad applicare le condizioni economiche (tassi, condizioni, commissioni ecc.) vigenti, salvo le successive modifiche ai sensi delle presenti Norme generali. Le parti possono derogare espressamente alle Norme generali in relazione ad ogni singolo Contratto o rapporto precisando tale deroga nel Contratto.
- In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme generali e le disposizioni contenute nelle norme relative ai singoli servizi, prevalgono queste ultime.

2 Servizi resi successivamente disponibili

- Gli eventuali servizi non previsti dalle presenti Condizioni generali ma resi successivamente disponibili dalla Banca sono regolati dalle presenti Norme generali e dalle norme relative ai singoli servizi, le quali ultime dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale delle Condizioni generali; la sottoscrizione delle norme ad essi relative è presupposto per l'attivazione dei nuovi servizi richiesti.

3 Efficacia

- Le presenti Norme generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento dei singoli contratti, perfezionamento che ha luogo unicamente con l'accettazione della Banca.

4 Attivazione dei diversi servizi

- In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente richiedere l'attivazione di uno o più dei servizi disciplinati dalle Condizioni generali. L'eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei servizi o prodotti disciplinati dal presente Contratto non comporta l'obbligo per il Cliente di aderire anche a uno o più degli altri prodotti o servizi. In qualsiasi momento successivamente

te alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più servizi ulteriori disciplinati dalle presenti Condizioni generali, che troverà pertanto applicazione anche in relazione a tali servizi per i profili di volta in volta rilevanti.

- L'attivazione dei vari servizi può essere richiesta ed effettuarsi anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento di volta in volta applicabili.
- Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento è fatto divieto di consegnare al Consulente Finanziario denaro contante o mezzi diversi da assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per cui opera la Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità. Al Consulente Finanziario è inoltre fatto divieto assoluto di entrare in possesso dei codici segreti di accesso al servizio e rilasciati ad ogni Cliente all'apertura del conto Fineco. In caso di violazione della presente disposizione il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
- 5 Deposito delle firme**
 - Il Cliente è tenuto, all'accensione dei singoli rapporti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi.
 - Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
 - Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

5 bis Firma Digitale

- Il Cliente ed/o il soggetto autorizzato a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca possono richiedere, senza oneri, l'emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, "Certificato") attraverso il quale vengono abilitati a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all'adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca.
- La firma così prodotta si configura quale firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. s del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - cioè quale firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici - ed è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a condizione che, alla data di sottoscrizione del documento, il Certificato rilasciato al Cliente non sia scaduto, sospeso o revocato.
- Il Certificato viene emesso dal Certificatore Accreditato In.Te. S.A. S.p.A. - con sede in Corso Orbassano, 367, Torino, (di seguito "Certificatore") - con validità 12 mesi - sulla base dei dati identificativi del Cliente forniti - su richiesta ed autorizzazione espressa del Cliente stesso - dalla Banca (cd. Registration Authority), che svolge l'attività di identificazione su incarico del Certificatore.

Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.

3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni dell'Unione o nazionali. Le predate comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre il termine di esecuzione dell'Ordine di Pagamento.

8 Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca, fatto salvo quanto previsto all'art. 67.
2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 6.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti e dall'art. 43, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con l'accordo tra il Cliente Pagatore e la Banca. La Banca può addebitare le spese della revoca, ove previsto nelle condizioni economiche.

9 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento

1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo alla banca del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 53 con riguardo alla data di accredito dell'importo a detta banca.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell'ordine, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto del Cliente non deve essere successiva a quella dell'addebito dell'importo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (SEPA DIRECT DEBIT)

10 Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite il Cliente Pagatore può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o alla banca del Beneficiario.
2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto, via internet o a mezzo telefono, l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

11 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso dalla banca del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Pagatore non può essere addebitato.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

12 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione nel caso in cui la banca del Beneficiario non sia responsabile.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Banca, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. L'obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione, anche se con lieve ritardo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

13 Rimborsi per Operazioni di Pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

1. Salvo che non sia diversamente previsto nelle Sezioni II e III, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento; b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.
3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, o lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nella Sezione I delle presenti Condizioni Contrattuali.
4. In caso di rimborso la Banca è tenuta ad accreditare l'intero importo dell'Operazione di Pagamento eseguita con data valuta non successiva a quella dell'addebito dell'importo medesimo.
5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa.
6. I termini per le richieste di rimborso sono previsti nelle Sezioni II e III.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

14 Eseguibilità dell'ordine – Normativa in materia di sanzioni finanziarie

1. L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.
2. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca rispetta le leggi e normative nazionali ed internazionali in materia di sanzioni finanziarie emanate dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite

e dagli Stati Uniti d'America e che ha adottato regolamenti e procedure interne finalizzate al rispetto di tali leggi e normative, se non contrarie a norme imperative ed a prescindere dalla loro applicabilità e precettività nella specifica transazione. In particolare, l'Operazione di Pagamento non dovrà riguardare, direttamente o indirettamente, operazioni con Paesi oggetto delle sopra menzionate normative primarie e secondarie. Nel caso in cui l'Operazione coinvolgesse direttamente o indirettamente un soggetto, un Paese o un territorio che è o diventasse l'obiettivo di leggi o normative in materia di sanzioni finanziarie, la Banca sarà legittimata, in deroga ad ogni impegno assunto al riguardo, a rifiutare l'esecuzione dell'Operazione e non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, o ritardo causati da tale rifiuto o comunque dall'applicazione all'Operazione di tali leggi e normative in materia di sanzioni. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che le verifiche necessarie ad accertare la congruità dell'Operazione in materia di Sanzioni Finanziarie potrebbero incidere sui tempi di esecuzione delle Operazioni di pagamento disposte o ricevute dal Cliente.

15 Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita

1. In caso di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.
2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.

16 Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'Operazione o riceve una comunicazione in merito. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente Pagatore e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato.
4. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

17 Conversione valutaria

1. Qualora per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.

18 Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

19 Commissioni e spese

1. Se la Banca del Pagatore e quella del Beneficiario sono entrambe situate nella EEA ovvero l'unica banca coinvolta nell'operazione di pagamento è situata nella EEA, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla propria banca.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare: - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese ragionevoli per la comunicazione del proprio rifiuto, ove previsto nelle condizioni economiche; - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento, ove previsto nelle condizioni economiche; - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

20 Comunicazioni della Banca

1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, di ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell'esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 22, tramite il Consulente Finanziario di riferimento, ovvero tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di conto, verrà data evidenza separata delle singole voci.
4. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento mediante consegna della ricevuta relativa a ciascuna Operazione.
5. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 22.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.

21 Recesso dai Servizi di Pagamento

1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penali e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.

22 Invio della corrispondenza

Al Cliente

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca avverranno mediante, invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato ai sensi dell'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito fincobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
2. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo di posta elettronica da quest'ultimo indicato, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Alla Banca

3. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia.

23 Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/303), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al precedente articolo 22, contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere

dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.

- La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.
- In caso di variazioni, si applicherà la normativa tempo per tempo vigente.

24 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili

- Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11 Milano - indirizzo mail helpdesk@fincobank.com o indirizzo PEC fincobankspa.pec@actaliscerty.mail.it. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.
- Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma precedente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.
- Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure (ii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.
- Ferma la disciplina in materia di reclami, il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Autorità con riguardo a questione insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
- La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni, nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e del personale dipendente nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

25 Norme applicabili

- Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento.
- In tema di recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza, cui i servizi di pagamento sono connessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I.
- In tema di Legge applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO – Operazioni in Euro o valuta diversa dall'Euro di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altri Paesi EEA se i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA.

BONIFICI

26 Oggetto del servizio

- Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un'altra banca in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).

Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (bonifici in uscita)

Paragrafo I - Bonifici in euro verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi infra EEA dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)

Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA

27 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Oggetto del servizio

- Il bonifico in euro verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro che può essere effettuato da un Pagatore sia residente che non residente¹ in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
- Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA di qualsiasi importo. Per gli ordini impartiti tramite Internet, restano fermi i limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa.

28 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

- Per consentire l'esecuzione del bonifico, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; (ii) il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) importo.
- Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta).
- L'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario.

29 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Rifiuto dell'ordine

- Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
- Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utiliz-

zata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 20.

30 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento

- Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

31 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

- Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5.

32 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data.
- L'ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l'ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati, l'ordine stesso si considera annullato.
- Per gli ordini impartiti tramite telefono, se la verifica di cui al precedente comma viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
- L'ordine di bonifico disposto in forma cartacea, tramite internet o via telefono nel quale sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario, si considera ricevuto il Giorno Operativo precedente alla data di esecuzione, così come previsto al successivo articolo 32.

33 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione

- Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma entro il limite di orario definito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva.
- Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono: (i) nel caso in cui sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito alla banca del Beneficiario nella data indicata; (ii) nel caso in cui sia stata indicata come data di accredito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva; (iii) nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.

34 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Bonifici periodici

- Il bonifico periodico è una disposizione che consente l'esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze predeterminate dal Cliente Pagatore.
- Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore - deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.28; - deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti; - deve indicare la data di accredito al Beneficiario. In tale caso, l'ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente a tale data.
- L'ordine di bonifico periodico impartito tramite disposizione cartacea deve essere presentato alla Banca e per essa al Consulente Finanziario di riferimento almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione.
- L'ordine di bonifico periodico impartito tramite internet deve essere presentato alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata precedente a quella di esecuzione.
- Il consenso ad eseguire l'ordine può essere prestato in forma scritta o tramite Internet. L'ordine di bonifico periodico non può essere impartito via telefono.
- La revoca dell'ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno quattro Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza ove sia disposto tramite ordine cartaceo, diversamente ove la revoca sia impartita tramite Internet o via telefono deve essere presentata alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza.

35 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Bonifici di importo rilevante ordinari

- Il bonifico di importo rilevante ordinario è un bonifico di importo superiore a € 500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca.
- Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.28.
- L'Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accreditato alla Banca del Beneficiario nei termini indicati all'art. 33. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all'art. 6, comma 4.
- Il relativo consenso può essere rilasciato con modalità cartacea con consegna al Consulente Finanziario di riferimento, ovvero via telefono, mentre è escluso l'utilizzo di Internet.
- L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se consegnato al Consulente Finanziario in pari data o se impartito via telefono al servizio di Customer Care entro le ore 15.00.

36 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA Bonifici Urgenti

- Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
- Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.28.
- L'Ordine di Pagamento non può contenere l'indicazione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
- Il relativo consenso può essere rilasciato, esclusivamente via telefono.
- L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se impartito via telefono al servizio di Customer Care entro le ore 15.00.
- Paragrafo II - Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso Paesi EEA (inclusa l'Italia)

37 Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Oggetto del servizio

- Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o altro paese dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati EEA.

38 Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Dati relativi all'ordine di pagamento

- Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) Beneficiario; (ii) IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) Banca del Beneficiario; (iv) Divisa; (v) Importo; (vi) Nazione.

39 Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data.
- In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o tramite telefono, l'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di

¹ secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono non residenti: i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriale svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.

identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.

- Per gli ordini impartiti tramite telefono, se tale verifica viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

40 Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Tempi di esecuzione

- Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono, il bonifico confermato entro il limite di orario definito, viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto, con trasmissione alla banca del beneficiario nella stessa Giornata Operativa di esecuzione.
- Per ordini disposti in forma cartacea, o tramite internet o tramite telefono:
 - nel caso in cui sia stata indicata una data di addebito, l'ordine viene eseguito con trasmissione alla banca del Beneficiario nella stessa giornata;
 - nel caso in cui sia stata indicata come data di addebito una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

41 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

- La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

42 Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo.

- La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari.
- La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
- Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

43. Bonifici Istantanei

Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (Bonifici istantanei in uscita)

- Il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro, effettuato da un Pagatore, sia residente che non residente, eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'area SEPA ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
- Il servizio di bonifico istantaneo è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Il servizio di bonifico istantaneo deve essere attivato dal Cliente accedendo all'area riservata del Sito ovvero mediante l'applicazione Fineco installata su cellulare evoluto (smartphone) secondo le modalità ivi specificate.
- Il bonifico istantaneo può essere disposto tramite l'area riservata del Sito, tramite l'applicazione Fineco installata su cellulare evoluto (smartphone) nonché tramite eventuali altri canali resi disponibili, tempo per tempo, dalla Banca. L'ordine di bonifico istantaneo deve essere confermato tramite i sistemi di autenticazione, di volta in volta, definiti dalla Banca.
- In qualsiasi momento il Cliente può disattivare il servizio di bonifico istantaneo.
- Per l'esecuzione dell'ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati: nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; importo dell'ordine; il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario, che costituisce l'Identificativo Unico. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni: la motivazione del pagamento; eventuali informazioni opzionali riportate sul Sito e sull'applicazione Fineco rese disponibili dalla Banca.
- Ai sensi del documento "Maximum Amount for Instructions under the SCT Instant Scheme Rulebook – EPC023-16", parte integrante del Rulebook SEPA Instant Credit Transfer, gli ordini di bonifico istantaneo non possono essere di importo superiore ad un limite prestabilito, attualmente euro 15.000. Tuttavia, nel rispetto della sezione 2.5 del Rulebook sopracitato, la Banca avrà facoltà di definire diversi limiti di importo, anche inferiori ad euro 15.000, dandone comunicazione al Cliente in area riservata del Sito. Alla Banca non possono essere impartiti ordini di bonifico istantaneo con importo superiore a quello definito dalla stessa. Il Cliente avrà facoltà di indicare limiti di importo inferiori a quelli previsti dalla Banca sia in fase di attivazione del servizio, sia successivamente, accedendo all'area riservata del Sito o tramite l'applicazione Fineco.
- Non può essere indicata una data di esecuzione richiesta, né la valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
- Il Cliente Pagatore non può revocare un bonifico istantaneo una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca in quanto il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario mette a disposizione del Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo immediatamente.
- La Banca, in tempo reale, dà indicazione al Cliente Pagatore in relazione all'esito della operazione di pagamento.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, la Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un Bonifico Istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento: a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst); se l'importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente.
- Nelle ipotesi previste dal comma precedente del presente articolo resta ferma la possibilità per il Cliente Pagatore di disporre un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA.
- Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
- L'ordine di bonifico istantaneo impartito tramite internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione del Cliente. Tale verifica viene effettuata istantaneamente.
- Il bonifico istantaneo viene eseguito istantaneamente, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in un tempo massimo pari a 25 secondi.
- I bonifici istantanei verranno rendicontati con specifica evidenza.

Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici istantanei in entrata)

- La Banca accredita i bonifici istantanei pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).
- La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa.
- La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
- Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico istantaneo stesso.
- La Banca inoltre - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'accredito dei fondi relativi ad un bonifico istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento se l'importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente.

RI.BA

44 Oggetto del servizio

- La Ri.Ba è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un'Operazione di Pagamento a carico del Pagatore. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l'Operazione di Pagamento impartendo l'Ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le Ri.Ba l'Identificativo Unico.

45 Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

- Il Cliente Pagatore può prestare il consenso per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento in forma scritta su supporto cartaceo presentato alla Banca, ovvero via telefono. È escluso l'utilizzo di Internet e la possibilità di avvalersi del Consulente Finanziario di riferimento.
- Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l'Ordine sia diventato irrevocabile ai sensi del precedente articolo 8.
- La revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
- Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono considerarsi autorizzate.

46 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento in forma cartacea, ovvero via telefono deve essere impartito alla Banca entro il giorno antecedente alla data di scadenza del pagamento e si considera ricevuto in tale data.
- L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca - anche anticipato tramite fax al numero di tempo in tempo indicato in fase di comunicazione del Numero Avviso - entro le ore 16,00.
- L'Ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
- Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
- L'Ordine di Pagamento impartito via telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto al servizio di Customer Care, entro le ore 16, previa verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche modalità tecniche di tempo in tempo previste dalla Banca.
- L'Ordine pervenuto oltre il detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

47 Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.

PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (ES. MAV E RAV)

48 Bollettini precompilati - Oggetto del servizio

- I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso la Banca impartendo il relativo Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.
- Le previsioni relative ai bollettini precompilati si applicano anche ai bollettini bianchi.

49 Bollettini precompilati - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento impartito tramite Internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.

50 Bollettini precompilati - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l'importo viene accreditato alla banca del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell'Ordine.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

SEPA DIRECT DEBIT

Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B)

51 Sepa Direct Debit - Oggetto del servizio

- Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia, e negli altri paesi dell'Unione Europea nonché negli altri Paesi EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein e Norvegia), disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (cd. Mandato). La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei Paesi sopra menzionati. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa concordata con il Beneficiario, mediante il mandato, se utilizzare il Sepa Direct Debit Core o il Sepa Direct Debit Business to Business. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - European Payments Council con appositi Rulebook. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca. In presenza di specifici accordi interbancari, il Cliente Pagatore ed il Beneficiario possono prefissare nel Mandato l'importo addebitabile sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore.
- Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il conto di pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
- Il Cliente Pagatore ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit Core e/o Business to Business. Inoltre, in relazione agli addebiti derivanti da Sepa Direct Debit Core può chiedere, mediante attivazione dello specifico servizio di Gestione Profilo Debitor, che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o qualora provenienti da determinati paesi.
- Il Cliente Pagatore può chiedere per il tramite della Banca alla Banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
- Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, è tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Business to Business, la modifica o la revoca dello stesso. Se il Sepa Direct Debit Business to Business prevede Operazioni di Pagamento ricorrenti: (i) la Banca prima di effettuare il primo addebito, chiede conferma al Cliente Pagatore dell'esattezza dei dati dell'Operazione di Pagamento; (ii) la Banca prima di effettuare ciascun successivo addebito, controlla i dati dello stesso rispetto a quelli precedentemente effettuati.
- Il Cliente Pagatore non è invece tenuto a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso.
- Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito. Eventuali modifiche del Rulebook in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione.

52 Sepa Direct Debit - Ricezione Ordine di Pagamento

- Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

53 Sepa Direct Debit - Esecuzione Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul conto di pagamento con pari valuta.

54 Sepa Direct Debit - Richieste di rimborso di operazioni autorizzate

- Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, 1° comma, di chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma.
- Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro

otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il presente comma non è applicabile in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l'importo addebitabile.

- La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento (con valuta di accredito non successiva a quella dell'addebito dell'importo), ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
- L'adesione al servizio Sepa Direct Debit Business to Business comporta, per il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, la rinuncia ad avvalersi del predetto diritto di rimborso.

PRELIEVO SMART

55 Prelievo Smart - Caratteristiche

- Prelievo Smart – disponibile unicamente attraverso l'applicazione Fineco installata sul cellulare evoluto (smartphone) - è un servizio finalizzato al ritiro di contante presso le apparecchiature automatiche abilitate di UniCredit S.p.A. a valere direttamente sul conto corrente.
- Il servizio deve essere attivato dal Cliente sullo smartphone previo inserimento del codice fornito dal dispositivo di sicurezza utilizzato. Per prelevare il Cliente:
 - accede all'applicazione, seleziona l'importo, l'eventuale richiesta di scontrino e conferma con il PIN dispositivo;
 - tocca, in qualunque punto, lo schermo dell'apparecchiatura automatica prescelta sulla quale appare un QR code;
 - avvia l'erogazione del contante da parte dell'apparecchiatura, inquadrando con lo smartphone il codice QR.

Limiti di esecuzione dell'operazione

- Il servizio è operativo nei limiti di euro 1.000 giornalieri ed euro 2.000 mensili per ciascun conto corrente del Cliente. Il ritiro del contante è subordinato alla presenza di sufficiente liquidità sul conto corrente e sull'apparecchiatura automatica prescelta.
- L'addebito dell'operazione viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura; dell'operazione eseguita viene rilasciato riepilogo a mezzo SMS gratuito inviato sul cellulare certificato del Cliente nonché tramite apparecchiatura automatica, ove richiesto in fase di prenotazione e tecnicamente realizzabile presso lo sportello prescelto.

56 SEZIONE III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO - Operazioni in valuta diversa dall'Euro e dalle valute di Paesi dell'Unione Europea (UE) ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) – VALUTE EXTRA EEA - se entrambi i Prestatori o l'unico Prestatore coinvolto sono insediati nella EEA - Operazioni in tutte le valute (VALUTE EEA e/o VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA

56 Ambito di applicazione

- Le norme della presente Sezione disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento in presenza di una delle seguenti condizioni: (A) si tratti di Operazione di Pagamento in tutte le valute da/verso un Prestatore di Servizi di pagamento situato in un Paese estero diverso da quelli dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA); (B) si tratti di Operazione effettuata in una Valuta EXTRA EEA se entrambi i Prestatori o l'unico Prestatore coinvolto sono insediati nella EEA.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

57 Commissioni e spese

- Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
- Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare per le operazioni di cui alla lettera A che precede che: a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. ("SHA"); b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario ("BEN"); c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso ("OUR").
- In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone del pagamento con opzione spese "SHA" per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. Quanto previsto al comma 2 non si applica ai Bonifici in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA e SEPA Direct Debit, operazioni per le quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento nonché alle operazioni di cui alla lettera B) dell'articolo che precede.
- La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare: - in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto; - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento; - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
- Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

Bonifici Estero

58 Bonifici estero - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

- Per consentire l'esecuzione del pagamento di cui alla lettera A) dell'art. 55, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) Beneficiario; (ii) IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) Banca del Beneficiario indicata con il Codice BIC SWIFT della medesima; (iv) Nazione; (v) Divisa; (vi) Importo. Se l'IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario. In caso di disposizione di pagamento priva di codice BIC SWIFT la Banca provvederà all'individuazione di detto codice, indispensabile all'esecuzione della disposizione, (sulla base dell'IBAN fornito dal cliente se esistente, o del codice ABA per banche USA), con gli strumenti di verifica di cui dispone. In caso di Banca del Beneficiario priva di codice BIC SWIFT o che non intrattenga rapporti con la Banca, questa provvederà all'individuazione di una banca corrispondente cui appoggiarsi per l'esecuzione della disposizione, con gli strumenti di verifica di cui dispone e sulla base degli accordi esistenti con le banche estere corrispondenti.

59 Bonifici estero – Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri – Esonero responsabilità della Banca

- In alcuni Paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d'America, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
- Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
- In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha il conto.
- In caso di Operazioni di Pagamento verso altri Paesi, la normativa locale può prevedere l'indicazione di dati obbligatori. E' onere del cliente la verifica dei dati necessari all'accredito del beneficiario (ad esempio: identificativo fiscale, codice bancario locale ecc.) in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti nel paese di destinazione. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla inesatta o mancata indicazione da parte del

Cliente dei predetti dati resterà a completo carico dello stesso.

- Il Cliente si impegna a trasmettere alla Banca, in duplice copia ed entro 5 Giornate Operative dalla ricezione della relativa richiesta scritta da parte della Banca, la documentazione giustificativa (ad esempio: fattura, contratto, documento di trasporto, ecc...), dell'Operazione di Pagamento, qualora richiesta alla Banca dalle autorità locali o dalle banche corrispondenti. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla intempestiva o mancata trasmissione da parte del Cliente della predetta documentazione resterà a completo carico dello stesso.
- La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.
- Il Cliente, inoltre, prende atto che la normativa locale di taluni Paesi può vietare l'esecuzione di Operazioni di Pagamento da parte di determinate tipologie di clientela. In tal caso, la Banca comunica al Cliente il rifiuto dell'Ordine di Pagamento.

60 Bonifici estero - Ricezione dell'Ordine di Pagamento – Tempo massimo di esecuzione

- In tema di ricezione dell'Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all'art. 39 della Sezione II.
- La Banca esegue l'Ordine di Pagamento impartito tramite telefono entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine e accredita l'importo sul conto della banca del Beneficiario al massimo entro la fine della quarta Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Per gli Ordini di Pagamento impartiti con disposizione cartacea, la Banca esegue l'ordine entro tre Giorni Operativi successivi alla data di ricezione.
- Qualora l'ordine di pagamento impartito sia in una divisa diversa dall'Euro (o da altra valuta infra EEA) e per l'esecuzione dell'ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria, i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi e comunque nel rispetto delle tempistiche normative previste.
- Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

61 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA Bonifico estero verso Paesi Extra EEA

- Ai fini della presente sezione: (i) il bonifico in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall'art. 27 (attualmente Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Jersey, Guernsey e Isola di Man). (ii) il bonifico estero verso Paesi Extra EEA è il bonifico in euro, altra valuta UE o comunque EEA, nonché extra EEA, con un prestatore di servizi di pagamento insediato in Paese Extra EEA.
- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 28 a 37 della Sezione II.

62 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA – Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA – rifiuto dell'ordine

- La Banca può - in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità - rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.
- Fermo restando quanto precede, la Banca, con esonero da responsabilità può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
- Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 20.

63 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA – Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA – esonero di responsabilità per la Banca

- È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
- La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatti o incompleti.
- La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
- La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopererà senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

64 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

- La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni: (i) Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento; (ii) dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'intestazione del Conto di Pagamento.
- La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l'accredito del Bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità e le normative vigenti.
- La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del Bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
- Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

SEPA DIRECT DEBIT (OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER SUO TRAMITE)

65 Oggetto del servizio

- Ai fini della presente Sezione, il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in euro, singole o ricorrenti, tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 51 della Sezione II e cioè Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Jersey e Guernsey e Isola di Man. La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei paesi sopra menzionati.
- Si applicano le disposizioni da 51 a 53 della Sezione II.
- Il SEPA Direct Debit Core finanziario è utilizzabile in via esclusiva per le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari di cui alle lett. i) dell'art. 2 del D.Lgs. 11/2010. Si applicano gli articoli da 51 a 53 della Sezione II, mentre non si applica il diritto di rimborso di cui al secondo comma dell'art. 54.

SEZIONE IV – ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO – TERZE PARTI

66 Conferma della disponibilità di fondi

- Il Cliente può autorizzare espressamente la Banca, anteriormente alla prima richiesta di conferma da parte di uno specifico Prestatore di Servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, a rispondere in merito alla disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente a una determinata Operazione di Pagamento basata su carta, purché al momento della richiesta il Conto sia accessibile online e non si tratti di Operazioni di Pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica. Il Cliente può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di Pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita. Il Cliente

4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia di cui all'articolo 5 con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma precedente.

7 Consenso all'esecuzione degli ordini di pagamento

1. Il Titolare può esprimere il consenso ad eseguire un ordine di pagamento con le seguenti modalità: **a) Utilizzo presso gli Esercenti Convenzionati:** a seconda della tipologia di Carta (i) il Titolare deve sottoscrivere l'ordine di pagamento previa esibizione del documento di riconoscimento che comprovino l'identità del Titolare stesso. Il Titolare deve firmare gli ordini di pagamento, o i documenti equipollenti, con una firma uguale alla firma apposta sul modulo di richiesta della Carta e sulla Carta stessa al momento della ricezione; (ii) il Titolare, per gli utilizzi convalidati mediante impostazione del P.I.N., deve digitare il predetto codice P.I.N. Le operazioni effettuate in modalità contactless, anche tramite smartphone: - se hanno importo pari o inferiore a 25 euro, possono essere effettuate senza digitazione del PIN; - se hanno importo superiore a 25 euro, sono da validare mediante la digitazione del PIN. Eventuali diversi limiti di importo saranno comunicati tramite avvisi anche impersonali sul Sito. **b) Utilizzo tramite internet** (per la Carte di Credito): in caso di acquisto di beni e/o servizi tramite internet, il Titolare esprime il consenso all'ordine di pagamento inserendo i dati della Carta richiesti dall'Esercente Convenzionato. I Titolari devono adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'effettuazione delle transazioni sulla rete internet, ed in particolare ove previsto dal Circuito di Pagamento di riferimento, dotarsi del Codice di Sicurezza che verrà richiesto all'atto di ogni transazione per ogni ulteriore dettaglio circa il Codice di Sicurezza i Titolari possono visitare il sito finecobank.com; **c) Utilizzo mediante telefono:** in caso di ordine di pagamento impartito telefonicamente, il Titolare deve comunicare telefonicamente all'Esercente Convenzionato i dati riportati sulla Carta; **d) Utilizzo presso sportelli automatici abilitati (A.T.M.):** al momento della richiesta per ottenere il prelievo di denaro contante il Titolare deve digitare il P.I.N. inviato dalla Banca.
2. Il blocco della disponibilità della Carta a favore dell'Esercente per operazioni di importo non noto all'atto del rilascio del consenso del Titolare (ad esempio presso i distributori di benzina self service) può essere apposto solo se il relativo importo è stato preventivamente definito con autorizzazione del Titolare all'Esercente. La Banca provvede allo sblocco al momento della ricezione dell'esatto importo dell'operazione o al più tardi alla ricezione dell'operazione stessa. In ogni caso il Titolare avrà cura di verificare che l'Esercente provveda tempestivamente alla segnalazione di competenza anche in caso di effettuazione dell'operazione definitiva con diverso strumento di pagamento.
3. Le disposizioni online sulla Carta, eventualmente richieste dal Titolare avvalendosi di un prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento debitamente autorizzato allo svolgimento di tali servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, vengono ricevute dalla Banca da tale soggetto su incarico del Titolare che dovrà aver autorizzato l'operazione sulla base delle presenti norme. La Banca fornisce al terzo le informazioni disponibili sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione. Quanto precede salvo che sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento dei quali la Banca dà comunicazione al Titolare prima del rifiuto o subito dopo che l'accesso sia rifiutato salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

8 Responsabilità della Banca per le Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite

Operazioni non autorizzate

1. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 12, la Banca rimborsa al Titolare della Carta l'importo dell'Operazione di Pagamento immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, riportando il Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
2. La Banca in caso di motivato sospetto di frode può sospendere i iter di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione scritta alla Banca d'Italia.
3. L'eventuale rimborso di un'operazione non autorizzata non pregiudica la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione era stata autorizzata; in tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Titolare della Carta la restituzione dell'importo rimborsato.
4. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Operazioni non correttamente eseguite

5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12 (Rettifica Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite), la Banca sarà responsabile della corretta esecuzione degli Ordini di Pagamento disposti dal Titolare.
6. Nel caso in cui la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un Ordine di Pagamento disposto con le modalità di cui all'articolo 7 (Consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento), provvede a rimborsare senza indugio al Titolare, mediante bonifico, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto riportando il conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare, come se l'operazione eseguita in modo inesatto non fosse avvenuta. La data valuta dell'accredito sul conto corrente non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.
7. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento.
8. La Banca non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile se la mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di Pagamento è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ovvero all'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria.
9. La Banca in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'Operazione di Pagamento indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente articolo, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare che ha disposto l'operazione stessa, per rintracciare e informare il Titolare del risultato. Ciò non comporta spese per il Titolare.

9 Irrevocabilità degli ordini di pagamento

1. Gli Ordini di Pagamento impartiti con le modalità di cui all'art. 7 comma 1, sono irrevocabili una volta ricevuti dalla Banca ovvero allorché il relativo consenso del Titolare è stato ricevuto dal soggetto del quale si avvalga o dal beneficiario per il caso di ordini impartiti attraverso un prestatore di Servizi di Ordini di Pagamento ovvero pervenuti dal beneficiario o suo tramite.

10 Conto di riferimento – Modalità di addebito

1. Il Titolare è tenuto a corrispondere gli importi derivanti dall'utilizzo della Carta, le commissioni, le spese, gli oneri, gli interessi ed ogni altro costo, così come espressamente previsto nelle condizioni economiche che regolano il contratto, riportate nel documento di Sintesi parte integrante dello stesso. Il Titolare autorizza l'addebito di tali importi e l'accredito di somme di cui risulti creditore, sul conto corrente indicato dal Titolare nel contratto, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità, o in difetto di indicazione, a scelta della Banca. Resta ferma la facoltà della Banca di consentire l'addebito della Carta anche in assenza della disponibilità necessaria sul conto corrente di riferimento. In tal caso, la Banca applica sul conseguente saldo debitore le maggiori spese e gli interessi, nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il conto corrente di riferimento, alla relativa voce del documento di Sintesi. Ferma la specifica disciplina prevista per le Carte di Credito in caso di concessione di fido.
2. Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto relativo al conto di riferimento determina l'automatico scioglimento di tutti i rapporti aventi ad oggetto i servizi regolati sul conto stesso. Nel caso in cui il Titolare, alla data della richiesta della Carta, sia intestatario di un solo conto corrente, quest'ultimo deve intendersi quale conto di riferimento, anche qualora tale

numero di conto non venisse indicato nel presente contratto e sino a diversa disposizione del Titolare stesso. L'addebito sul conto di riferimento delle disposizioni effettuate mediante la Carta viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dalla apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione, documentate dagli addebiti pervenuti alla Banca dagli istituti titolari delle apparecchiature presso le quali l'operazione è stata effettuata. Delle operazioni eseguite fa prova nei confronti del Titolare del conto di utilizzo la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione. Mediante indicazione generalizzata sul sito internet ai sensi del precedente art. 2 della presente sezione, la Banca potrà effettuare con pieno effetto gli addebiti del conto di riferimento in forma periodica (es. mensilmente), mediante il cumulo di più utilizzi in un solo addebito complessivo, con valuta originaria concordata all'atto di richiesta della Carta.

11 Blocco della Carta

1. La Banca può bloccare la Carta, sospendendone l'utilizzo, al ricorrere di giustificati motivi connessi a uno o più dei seguenti elementi: - motivi attinenti alla sicurezza della Carta; - sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato della Carta stessa; - nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, significativo aumento del rischio che il Titolare non ottemperi ai propri obblighi di pagamento.
2. La Banca provvederà a comunicare l'intervento blocco della Carta e la relativa motivazione al Titolare, ove possibile preventivamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione risulti contraria a obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o a disposizioni di legge o regolamenti o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La comunicazione dell'intervento blocco potrà essere effettuata dalla Banca alternativamente con una comunicazione scritta, con i mezzi di comunicazione a distanza, tramite telefono o SMS.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno determinato il blocco della Carta, la Banca provvede a rimuovere tale blocco. Se ciò non è tecnicamente possibile, la Banca provvederà alla sostituzione e spedizione di una nuova Carta all'ultimo indirizzo comunicato dal Titolare (al costo riportato nell'ambito del relativo Documento di Sintesi).
4. L'utilizzo di una Carta scaduta, bloccata o denunciata come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, così come l'agevolazione o la complicità con altri usi fraudolenti costituiscono illecito che Banca si riserva di perseguire anche penalmente.

12 Rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il Titolare, venuto a conoscenza, anche attraverso l'invio dell'estratto conto, di una transazione non autorizzata, o non correttamente eseguita, intendendosi per tale l'esecuzione non conforme all'ordine o all'istruzione impartita dal Titolare, per ottenerne la rettifica deve darne informazione – senza indugio – per iscritto alla Banca. La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro e non oltre 13 mesi dalla relativa data di addebito. Entro 18 mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Titolare può richiedere alla Banca di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione stessa.
2. Relativamente ad operazioni disposte su iniziativa del beneficiario o per suo tramite già eseguita dalla Banca, il Titolare può richiedere il rimborso se l'autorizzazione rilasciata non prevedeva l'importo dell'operazione e tale importo supera quanto ragionevolmente atteso dal Titolare. La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro otto settimane dall'addebito, fornendo, su richiesta, documenti e ogni altro elemento utile a supporto della sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo precedente. Entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta la Banca provvede al rimborso ovvero declina la richiesta evidenziando la relativa motivazione. In tale ultimo caso il Titolare ha diritto di presentare un esposto a Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'art. 18 della presente sezione.

13 Estraneità della Banca nei rapporti fra Titolare e convenzionati

1. Il Titolare riconosce che la Banca è estranea ai rapporti tra il Titolare stesso e gli Esercenti Convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, come pure per esercitare qualsiasi diritto connesso, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti Convenzionati presso i quali sono state acquistate le merci o ottenuti i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci e/o non conformità dei servizi, ritardo nella consegna e simili, anche se i relativi ordini di pagamento sono già stati saldati.
2. La Banca, inoltre, non incorre in alcuna responsabilità se la Carta non è accettata dagli Esercenti Convenzionati.

14 Recesso della Banca – Recesso del Titolare

1. La Banca ha il diritto di recedere dal servizio in qualsiasi momento con preavviso di due mesi (2 mesi) e senza alcun onere per il Titolare, dandone comunicazione scritta al Titolare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulteriori utilizzi della stessa, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. La Banca ha il diritto di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare, nel caso in cui ricorra un giustificato motivo cui viene convenzionalmente equiparato: l'uso della Carta da parte del Titolare per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o il limite d'importo (massimale) convenuto, o l'uso della Carta nel periodo in cui la Banca abbia eventualmente comunicato l'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della stessa, l'iscrizione, in seguito a segnalazione da parte di altro emittente, del nominativo del Cliente presso l'Archivio informatizzato, a causa della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate, ovvero sia necessario tutelare l'efficienza e la sicurezza dei servizi.
3. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso da parte della Banca o nel periodo in cui la Banca medesima abbia eventualmente comunicato l'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
4. Resta fermo il diritto della Banca di procedere, anche successivamente all'efficacia del recesso, alle registrazioni contabili di addebito relative ad operazioni di utilizzo della Carta compiute in precedenza.
5. Il Titolare ha il diritto di recedere dal servizio in qualunque momento con preavviso di 1 (un) giorno lavorativo bancario, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo alla medesima la Carta, debitamente tagliata a metà e resa inutilizzabile, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Il Titolare è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed ogni altro materiale consegnatogli: - alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta; o in caso di sostituzione della stessa o in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine dalla medesima comunicato; - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto di riferimento o di recesso dal contratto da parte del Cliente; - in caso di recesso dal contratto o dal servizio da parte della Banca entro il termine dalla stessa comunicato.
6. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
7. Indipendentemente dalla restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta fermo restando che le relative spese sono a carico del Titolare, dei suoi eredi o del legale rappresentante.
8. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi dei precedenti commi 5, 6 e 7, ovvero che risulti effettuato in eccesso rispetto al saldo disponibile sul conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
9. Il recesso non comporta in ogni caso, anche se su iniziativa della Banca, spese o penalità per il Titolare.
10. In caso di recesso del Titolare o della Banca, le spese per i servizi fatturate periodicamente – qualora previste sono dovute dal Titolare solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

15 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche.

1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al Titolare – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi utilizzabili

8 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

- Nel caso di recesso come in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto di deposito titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza. A tal proposito si riportano di seguito i tempi massimi, dal momento del ricevimento di dette istruzioni, previsti per la vendita, il trasferimento e la successiva estinzione del rapporto. Detti termini per la **vendita** saranno pari a:
 - 30 giorni lavorativi in presenza di titoli cartacei sub-depositati presso la società sub-depositaria;
 - dei giorni necessari per l'emissione dei rispettivi certificati materiali, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R., in presenza di quote di fondi comuni di investimento non trasferibili;
 - dei giorni necessari per la vendita delle quote di fondi comuni di investimento, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R..;
 - dei giorni necessari per la vendita delle azioni di Sicav, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti.A tali termini dovranno aggiungersi 5 giorni lavorativi per la successiva **estinzione** del rapporto
- Per il **trasferimento** occorreranno:
 - da un minimo di 10 ad un massimo di 40 giorni lavorativi a seconda della tipologia di strumenti finanziari presenti sul deposito (titoli italiani, titoli esteri, derivati e oicr), maggiorati di ulteriori 5 giorni lavorativi necessari alla conseguente estinzione del rapporto.

III) NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI ANCHE MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI, MARGINAZIONE, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E SERVIZI DI INVESTIMENTO, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI, NONCHÉ CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

1 Caratteristiche dei servizi

- La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, distribuzione di prodotti finanziari assicurativi nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, complessivamente, i "Servizi") ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs.n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
- Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede; in tale ambito di attività i Consulenti Finanziari si impegnano ad adempiere alle prescrizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, ed in particolare a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Gli ordini impartiti tramite Consulente Finanziario, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
- Nello svolgimento dei Servizi con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad agire in nome proprio e per conto del Cliente stesso.
- I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi sono sempre prestati dalla Banca in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia manifestato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di Consulenti Finanziari. In tale ultimo caso la Banca presta sempre il servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il conferimento di ordini per il tramite del Consulente Finanziario costituisce manifestazione di volontà alla fruizione del predetto servizio di consulenza in materia di investimenti.

2 Operazioni non appropriate

- Salvo quanto previsto al successivo art. 12.5 e 16, la Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari, e di servizi di investimento, e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell'art. 4, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
- Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

3 Conflitti di interesse

- La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell'art. 4, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
- La Banca è tenuta ad adottare ogni idonea misura ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e accessori o di una combinazione di tali servizi.
- La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri Clienti.
- Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse potenzialmente lesivi degli interessi dei Clienti non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. È inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della Banca.

4 Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse

- La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata ai sensi dell'art. 2, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato ai sensi dell'art. 3, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.
- Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma e autorizzazione di cui al comma 1 risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.
- Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione di cui al comma 1 saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.

5 Contestazione

- Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Contratto in tema di contestazione, se il Contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informazioni ed avvertenze

formulate dalla Banca (ad esempio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo contestatario, hanno pieno effetto nei confronti di tutti gli altri contestatari.

- In ogni caso, il Cliente prende atto e accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i contestatari, effettui le valutazioni di appropriatezza di cui al precedente art. 2, sulla base delle informazioni riferite al contestatario che, di volta in volta, previa identificazione con le modalità previste dal Contratto, risulti aver conferito l'ordine via internet o telefono; o riferiti al contestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza (per la valutazione di appropriatezza) o con l'orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cauta, se l'ordine è conferito tramite Consulente Finanziario.

6 Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

- Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del presente Contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento informativo ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.
- Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
- Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati all'interno di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
 - il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
- Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

7 Compensi e spese

- Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.
- Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
- Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui Contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzate dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni economiche.

8 Regolamento in altra divisa. Cambio applicato e commissioni valutarie

- Qualora lo strumento finanziario oggetto dell'ordine comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, salvo ove diversamente previsto, il cambio a tal fine applicato sarà quello fissato dalla Banca nel momento di esecuzione dell'ordine.
- Le commissioni valutarie sono applicate dalla Banca al Cliente nel caso di esecuzione di ordini di compravendita di strumenti finanziari regolati in divise diverse dall'Euro in assenza di pertinente conto valutario e sono calcolate sul controvalore degli strumenti finanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazione di acquisto o vendita.

9 Versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli

- Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte possono comportare l'obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al rilascio dell'ordine di compravendita o sottoscrizione, di provvista o margini di garanzia previsti per l'operazione disposta.
- In tal caso la Banca informerà immediatamente il Cliente, che sarà tenuto a far fronte tempestivamente ai relativi versamenti.
- I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire con le modalità tempo per tempo indicate dalla Banca.
- Qualora il Cliente non provveda al versamento iniziale o a quelli successivi, la Banca non dà corso all'esecuzione dell'operazione, ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell'operazione già avviata, utilizzando a copertura degli eventuali perdite o danni le somme e quant'altro depositato presso la Banca.
- I mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati sono: versamenti in denaro e titoli emessi dallo Stato italiano.
- Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, e segnatamente dall'art. 31 del d.lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998, sia per i conferimenti iniziali, sia per i conferimenti successivi è fatto divieto al Cliente di consegnare a Consulenti Finanziari di cui l'intermediario o altro intermediario eventualmente si avvalgono, denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei Consulenti Finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
- Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, gli strumenti finanziari oggetto degli ordini e delle operazioni di cui al presente Contratto saranno, rispettivamente, immessi / registrati o prelevati nel o dal conto titoli del Cliente disciplinato dal Contratto stesso.

10 Incentivi

- La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, qualora i pagamenti o i benefici:
 - a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
 - b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse del Cliente.L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.
- Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento di strumenti finanziari e alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
- In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al prezzo stabilito dall'offerente.
- La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'emittente stesso.

10-Bis - Informativa su costi e oneri

- La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. È facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.
La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata

alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del presente Contratto.

3. Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il Contratto di cui al comma precedente indica nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.

12.7 Garanzie relative alle operazioni richieste

1. L'esecuzione degli ordini di negoziazione è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla costituzione di un deposito vincolato nei casi, nei limiti e con le modalità ivi previste.

13 Servizi di marginazione long e short

13.1 Norme generali – Rinvio

1. I servizi di marginazione "long" e "short" (di seguito "Servizi di Marginazione") prevedono, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i Clienti, che abbiano attivato detti servizi di investimento, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. "marginazione"), sia attraverso operazioni "intraday", sia attraverso operazioni "multiday". Le modalità, i termini e i limiti dei Servizi di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari e i mercati di riferimento per l'operatività sui servizi, sono indicati nell'area del Sito Internet dedicata all'operatività dei suddetti Servizi di Marginazione (di seguito "Area Riservata"), nonché nel modulo relativo alle norme operative dei Servizi di Marginazione (di seguito congiuntamente "Norme Operative"), disponibile sul Sito Internet della Banca. Fermo restando quanto previsto nell'art. 2 in materia di operazioni non appropriate, il Cliente prende atto e dichiara di essere pienamente consapevole che i Servizi di Marginazione richiedono un notevole grado di esperienza e conoscenza approfondita degli strumenti e dei mercati finanziari e, pertanto, che le operazioni effettuate nell'ambito dei Servizi di Marginazione sono operazioni speculative caratterizzate da un elevato grado di rischio.
2. Commissioni, spese, oneri fiscali ed ogni altro onere, prezzo o condizione praticata o i criteri oggettivi per la loro determinazione, compreso il tasso di interesse e quello di mora, sostenuti e/o applicati dalla Banca per la prestazione dei Servizi di Marginazione sono indicati nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca e sono interamente a carico del Cliente.
3. La liquidità e i titoli afferenti il c/c o il dossier titoli del Cliente utilizzate per l'operatività in Servizi di Marginazione sono - nel periodo di durata di ciascuna operazione - indisponibili ad un utilizzo da parte del Cliente per finalità diverse da quelle previste al presente articolo 13. La liquidità resa indisponibile dalla Banca è infruttifera.
4. La durata delle singole operazioni eseguite nell'ambito dei Servizi di Marginazione è quella indicata nel presente articolo 13, ferma restando la facoltà della Banca di prevedere un periodo di validità diverso con le modalità richieste dalla normativa di riferimento. In considerazione del carattere accessorio dei Servizi di Marginazione, la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, dal rapporto avente ad oggetto i servizi di investimento comporta l'interruzione immediata dei Servizi di Marginazione. La Banca ha facoltà di sospendere o interrompere i Servizi di Marginazione in qualsiasi momento per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi, o in condizioni di elevata volatilità dei mercati che, a giudizio della Banca, possano ostacolare il corretto svolgimento dei servizi, nonché di ridurre o sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. La Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo 13 si rinvia alle disposizioni generali di cui alla precedente Sezione I. Nell'ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nelle Norme generali e quanto previsto nel presente articolo 13 prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenute in quest'ultimo articolo.

13.2 Marginazione long "Intraday"

1. Il Cliente abilitato all'effettuazione dei Servizi di Marginazione autorizza, sin d'ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione long "Intraday", a rendere indisponibili: a) all'atto del conferimento dell'ordine di acquisto in leva, un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito "Margine di acquisto"); b) all'esecuzione dell'ordine di acquisto in leva, gli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione di acquisto.
2. I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusivamente per l'operazione di chiusura della posizione (esecuzione dell'ordine di vendita) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la conclusione della seduta del mercato finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
3. In caso di mancato rispetto da parte del Cliente del suddetto termine per compiere la chiusura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di acquisto in misura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d'ora, a provvedere d'ufficio alla chiusura della posizione ai prezzi correnti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al Margine di acquisto e gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, ferme restando le ulteriori garanzie previste in altre disposizioni delle Norme generali.
4. Il Cliente, lo stesso giorno di esecuzione dell'operazione Intraday, può, qualora desideri mantenere la posizione per più giorni, trasformare la posizione Intraday in Multiday (c.d. Carry-on) secondo le modalità previste dalla Banca di cui alle Norme operative e/o a quelle pubblicate nell'area del sito dedicata al Servizio di Marginazione. In tal caso si applicano le norme previste per l'operatività Multiday. Tale facoltà non è consentita: a) se il Cliente ha ordini immessi al mercato sulla stessa posizione in marginazione Intraday; b) se il Cliente ha già aperto nella stessa giornata una posizione Multiday sul medesimo strumento finanziario; c) se sul titolo non è disponibile l'operatività Multiday; d) se diversamente previsto dalle Norme Operative in relazione a specifiche tipologie di operatività (ad es. Marginazione Super Intraday).
5. In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mercato o comunque per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione long non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l'operazione di acquisto "Intraday" si trasformerà in "Multiday" con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue, come precisato nelle Norme Operative.

13.3 Marginazione long "Multiday"

1. Fermo restando la validità di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.2 anche per l'operatività "Multiday", il Cliente prende atto ed accetta che in caso di operazioni di marginazione long "Multiday" egli cede in prestito alla Banca i titoli oggetto dell'operazione, dietro la corresponsione, da parte della Banca, di un prezzo a pronti e l'impegno della stessa alla restituzione dei titoli, alla scadenza pattuita, contro il pagamento, da parte del Cliente, di un prezzo a termine secondo quanto previsto nelle Norme Operative. La stipula della singola operazione di prestito titoli avviene al momento dell'inserimento dell'ordine di acquisto in leva da parte del Cliente, mediante la compilazione dell'apposito modulo d'ordine disponibile nell'Area Riservata e conferma, da parte del Cliente stesso, di quanto ivi previsto mediante tecniche di comunicazione a distanza.
2. Per effetto dell'operazione di prestito, i titoli ceduti a prestito dal Cliente passano in proprietà della Banca ai sensi dell'art. 1814 cod. civ. contestualmente all'esecuzione dell'ordine di acquisto effettuato dalla Banca stessa e sino all'estinzione dell'operazione medesima. Il diritto di voto, i proventi nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti agli strumenti finanziari utilizzati per la singola operazione di Marginazione Long e vincolati a servizio dell'operatività in leva "Multiday", spettano alla Banca.
3. Ciascuna operazione di prestito avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non abbia provveduto a chiudere la posizione long sottostante,

il prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabilite nelle Norme Operative.

4. Alla Banca spetta, per ciascuna operazione di prestito conclusa, un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
5. Alla scadenza del termine pattuito per l'operazione di prestito, la Banca restituirà al Cliente titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell'operazione medesima e il Cliente renderà alla Banca la liquidità ricevuta.

13.4 Marginazione Short (Short selling) Intraday

1. Il Cliente abilitato all'effettuazione dei Servizi di Marginazione autorizza, sin d'ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione short "Intraday", a rendere indisponibili, all'atto del conferimento dell'ordine di vendita allo scoperto, sia un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale, indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito "Margine di vendita"), sia il controvalore degli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione sino al regolamento della conseguente operazione di copertura della citata posizione (acquisto).
2. I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusivamente per l'operazione di copertura della posizione (acquisto) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la chiusura della seduta del mercato finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
3. In caso di mancato rispetto da parte del Cliente, del suddetto termine per effettuare la copertura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di vendita in misura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d'ora, a provvedere d'ufficio alla ricopertura della posizione ai prezzi correnti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al precedente comma 1.
4. In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mercato o, comunque, per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione di vendita non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l'operazione di vendita "Intraday" si trasformerà in "Multiday" con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue.

13.5 Marginazione Short (Short selling) Multiday

1. Fermo restando la validità di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.4 anche per l'operatività "Multiday", il Cliente prende atto ed accetta che in caso di operazioni di marginazione short "Multiday" la Banca concede un prestito titoli ai sensi del presente paragrafo finalizzato all'acquisizione da parte del Cliente di strumenti finanziari necessari alla regolazione dell'operazione di vendita allo scoperto contro pagamento di un interesse.
2. La conclusione della singola operazione di prestito titoli avverrà al momento dell'inserimento dell'ordine di vendita allo scoperto da parte del Cliente mediante la compilazione dell'apposito modulo d'ordine nell'Area Riservata e conferma da parte del Cliente stesso di quanto ivi previsto mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. Il prestito titoli avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non avesse provveduto a chiudere la posizione Short sottostante, il Prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabilite nelle Norme Operative.
4. Per effetto dell'operazione di prestito, i titoli a prestito passano in proprietà del Cliente ai sensi dell'art. 1814 cod. civ. dal momento della consegna effettuata al Cliente medesimo. Il diritto di voto, i proventi dei titoli dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli a prestito spettano al Cliente.
5. Alla Banca spetta per ciascuna operazione di prestito conclusa un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
6. I sensi dell'art. 1813 c.c., alla scadenza del termine pattuito per l'operazione di prestito, il Cliente restituirà alla Banca titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell'operazione medesima e la Banca renderà disponibile al Cliente la liquidità costituita in garanzia.

14 Servizio di collocamento

1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente di servizi di investimento, strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi, di società del Gruppo e di società terze.
2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d'offerta.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente, dall'offerente o dal responsabile del collocamento.
4. Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle Condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.
5. L'elenco delle principali tipologie di strumenti finanziari collocati è contenuto nel Documento Informativo.
6. Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
7. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante Consulente Finanziario, l'efficacia dei Contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell'investitore, del relativo Contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato; - l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei relativi contratti, nullità che può essere fatta valere solo dal Cliente.
8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'emittente e dal responsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto.
9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamento si applica quanto previsto dall'art. 10 che precede.

15 Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

1. La Banca distribuisce prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Nello svolgimento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni richiamate, rispettivamente, dall'art. 84 e dall'art. 85 del Regolamento Intermediari Consob, ed in particolare procede alle verifiche di appropriatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
2. Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
3. Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di prodotti finanziari assicurativi distribuiti dalla Banca comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nella documentazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari stessi.
4. L'elenco delle principali tipologie di prodotti finanziari distribuiti è contenuto nel Documento Informativo.
5. Nell'ambito dell'attività di distribuzione, la Banca – in conformità e nel rispetto di quanto

qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità.
Le informazioni relative ai moduli da presentare e alla tipologia delle informazioni che possono essere richieste sono disponibili sul sito istituzionale della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it - Home > Servizi al cittadino > Accesso ai dati della Centrale dei rischi.

informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Qualora l'Interessato sia puntuale nei pagamenti, la **conservazione di queste informazioni** da parte delle banche dati richiede **esplicito consenso**. In caso di **pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti**, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi l'attività imprenditoriale o professionale dell'Interessato, **tale consenso non è necessario**. Quando la richiesta di credito non è accolta, la Banca comunica all'Interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato informazioni creditizie di tipo negativo sul suo conto in uno o più sistemi, indicando gli estremi identificativi del sistema da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore. Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni che la riguardano. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Per ogni richiesta riguardante i dati dell'Interessato si rimanda alla sezione "Diritti degli interessati". Si fa presente che nel caso specifico è possibile fare direttamente riferimento alle società sopra indicate, cui saranno comunicati i suoi dati.

Parte B - INFORMATIVA ALLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART.5 CODICE DEONTOLOGICO ("Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti")

In aggiunta a quanto precede, la Banca intende fornire all'Interessato adeguata informativa ex art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (di seguito "Codice Deontologico"), in vigore dal 1° gennaio 2005. Per concedere il finanziamento richiesto, la Banca utilizza alcuni dati che riguardano l'Interessato. Si tratta di informazioni che l'Interessato stesso fornisce o che la Banca ottiene consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che servono per valutare l'affidabilità dell'Interessato, potrebbe non essere concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso la Banca; alcune (es. dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) saranno comunicate alle seguenti banche dati private (c.d. Sistemi Informativi Creditizi o SIC), di tipo positivo e negativo, a cui la Banca aderisce e che utilizzano sistemi automatizzati di credit scoring:

- 1) CRIF S.p.A.
 - RIFERIMENTI: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Zanardi 41, 40131 Bologna, Tel. 0516458900, Fax 0516458940, www.consumatori.crif.com
 - PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi.
 - ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.crif.com.

2) Experian Italia S.p.A.

- RIFERIMENTI: Servizio Tutela Consumatori, Piazza dell'Indipendenza 11B, 00185 Roma, Tel. 199.183.538, Fax 199.101.850, www.experian.it
- PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti).
- ALTRO: L'accesso al sistema di informazioni creditizie gestito da Experian Italia S.p.A. è limitato ai partecipanti ed ai soggetti a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta vigenti. Experian Italia S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK), nella qualità di responsabile, può venire a conoscenza dei dati oggetto di trattamento da parte di Experian Italia S.p.A. Essa infatti fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.experian.it.

- 3) CTC - Consorzio per la Tutela del Credito
 - RIFERIMENTI: Corso Italia 17, 20122 Milano, Tel. 02.667102.35-29, Fax 02.674.792.50, www.ctconline.it.
 - PARTECIPANTI: Banche, società finanziarie, società di leasing.
 - ALTRO: Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ctconline.it.

I tempi di conservazione dei dati nei SIC sono i seguenti:

- Richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa.
- Morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione.
- Ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione.
- Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
- Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.

Tali **Sistemi Informativi Creditizi** consentono ad altre banche o finanziarie a cui l'Interessato chiederà un altro finanziamento (es. prestito, carta di credito, ecc.), di sapere se ha presentato alla Banca una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. I dati sono aggiornati periodicamente con

Tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring

Al fine di **valutare l'affidabilità nei pagamenti dell'Interessato**, la Banca utilizza alcuni dati che lo riguardano, da lui direttamente forniti o che sono ottenuti consultando alcune banche dati, anche **mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati per la valutazione del merito di credito (credit scoring)** assicurando il rispetto dei seguenti principi:

- le tecniche o i sistemi automatizzati di credit scoring sono utilizzati solo per l'istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati;
- i modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente con cadenza almeno annuale e aggiornati in funzione delle risultanze di tali verifiche.

A fronte della consultazione di dati personali relativi a informazioni creditizie di tipo negativo in una o più banche dati, la richiesta di credito potrebbe non essere accolta. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non può essere oggetto di opposizione da parte dell'Interessato, in quanto derivante da un obbligo di legge.

Reclamo o segnalazione al garante per la protezione dei dati personali

Ove l'Interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web www.garanteprivacy.it.

ALLEGATO 2 - Informativa in merito alla comunicazione a terzi di dati identificativi dei detentori di strumenti finanziari di società quotate.

Con la Direttiva 2007/36/CE l'Unione Europea, nell'ambito di un più ampio programma volto alla modernizzazione del diritto delle società ed al rafforzamento del governo societario nell'Unione stessa, ha stabilito una serie di principi volti a rafforzare i diritti degli azionisti di società quotate ed a facilitare l'effettivo esercizio di tali diritti in tutta la Comunità. In attuazione di tale Direttiva in Italia è stato emanato il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 che ha introdotto, tra le altre, importanti novità in materia d'identificazione degli azionisti e di trasmissione dei dati identificativi (nome, cognome, residenza, codice fiscale) degli aventi diritto al voto a soggetti terzi. In particolare, in base alla normativa rilevante, è ora stabilito che, ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, con il consenso dell'Emittente, possono chiedere, in qualsiasi momento agli intermediari, i dati identificativi degli azionisti che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di azioni registrate su conti ad essi intestati. Un'ulteriore previsione riguarda la possibilità - già in precedenza esistente ma notevolmente semplificata a seguito dell'intervento normativo europeo - per qualunque soggetto interessato, di sollecitare gli aventi diritto al voto di società quotate al fine di ricevere delega ad esercitare detto diritto in assemblea. Sulla base delle nuove disposizioni FincoBank, nella sua qualità di ultimo intermediario ai sensi della normativa in parola, ha l'obbligo di comunicare, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta presentata da chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe rispetto ad un determinato emittente di azioni, i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti.

Analogamente a quanto stabilito per i detentori di titoli azionari, anche per gli Emittenti di titoli obbligazionari, il Provvedimento del 22 febbraio 2008, Banca d'Italia - Consob, prevede la possibilità di chiedere agli intermediari, in qualsiasi momento, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

Informiamo pertanto che, in attuazione delle disposizioni normative richiamate, al ricorrere delle condizioni specificamente indicate dalle stesse, la Banca provvederà a fornire ai predetti soggetti i dati identificativi richiesti, come sopra dettagliato. Le sopra descritte comunicazioni non comporteranno alcun aggravio di costi, onere o obbligo a carico dei Clienti. Costoro po-

Confermiamo esplicitamente di aver preso visione delle Condizioni Generali di Contratto riportate nel riquadro A24. Prendiamo atto ed espressamente accettiamo che, ai fini del nostro riconoscimento, saranno considerate valide le firme di seguito riportate ovvero quelle apposte nel corso della videoregistrazione dinanzi all'operatore incaricato dalla Banca ovvero quelle acquisite attraverso il caricamento (upload) del foglio bianco su cui le firme medesime sono apposte (specimen di firma).

Data _____ Luogo _____

Firma Titolare 1

Firma Titolare 2

Firma Titolare 3

Spazio riservato alla Banca
Abbiamo ricevuto la proposta qui riprodotta in copia, che sottoscriviamo per integrale accettazione.

Firma per accettazione
FINCOBANK S.P.A.

Reggio Emilia,

A25 > Integrazione contrattuale avente ad oggetto i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati

Con riferimento al servizio di operatività in strumenti derivati, **DICHIARO** che:

- ho già sottoscritto il contratto per la prestazione dei servizi bancari e finanziari offerti da FinecoBank S.p.A. (CONTRATTO BASE) e ho preso atto che la titolarità di detto contratto e per esso del relativo Conto Corrente è condizione necessaria ed essenziale per la conclusione del presente accordo integrativo (l'ACCORDO) e per la conclusione delle operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- sono interessato a concludere operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che potranno richiedere o meno il versamento di margini di garanzia ed essere negoziati in mercati regolamentati ovvero fuori dai medesimi, secondo le modalità e caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di STRUMENTI FINANZIARI;
- ho preventivamente ricevuto dalla BANCA ed espressamente accettato i seguenti documenti: i) **"Documento Informativo"**, contenente, fra l'altro, informazioni sulla BANCA, sui servizi di investimento prestati, la natura e i rischi dei prodotti e strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, i compensi e le commissioni versate o percepite in relazione alla prestazione dei medesimi (cd. "incentiva"); ii) **"Policy in tema di conflitti d'interesse"**, che descrive la politica seguita da codesta Banca in tema di conflitti d'interesse; iii) **"Execution policy"** che descrive la strategia di esecuzione degli ordini della BANCA e che prevede, tra l'altro, la possibilità che gli ordini aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI, ivi inclusi STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI vengano eseguiti al di fuori di un MERCATO, con riferimento alla quale il CLIENTE ha prestato il proprio esplicito consenso;
- ho ricevuto prima della sottoscrizione dell'ACCORDO dettagliata informativa sulla natura e i rischi degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operatività in marginazione correlata a talune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza. Al riguardo, con riferimento ai CFD (come di seguito definiti), la Banca ha reso disponibili apposite "Schede Prodotto" per ciascuna tipologia di CFD trattati, nelle quali sono riportate, altresì, specifiche avvertenze in merito ad eventuali conflitti di interesse della BANCA. In relazione alle Opzioni negoziate dalla BANCA in contropartita diretta con il CLIENTE fuori MERCATO, sono rese disponibili apposite "Schede Prodotto" con la descrizione delle caratteristiche e dei rischi specifici di tali STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- ho fornito alla BANCA come dalla stessa richiesto, prima della prestazione dei servizi di investimento, informazioni sulle mie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. A tal fine ho appositamente compilato lo specifico questionario che mi impegno ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione relativa ai dati in esso contenuti mediante accesso all'area riservata del sito finecobank.com o mediante apposito modello (Manager - Profilo) messo a disposizione dalla BANCA;
- sono consapevole che la BANCA è autorizzata, tra l'altro, allo svolgimento dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, e che può eseguire direttamente tali ordini nell'ambito del servizio di negoziazione;

- sono consapevole che la BANCA, quando svolge l'attività di ricezione e trasmissione di ordini su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, può avvalersi per la negoziazione degli stessi, di intermediari autorizzati;
- sono a conoscenza delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della CASSA o degli altri enti corrispondenti sui MERCATI italiani ed esteri, quali ad esempio le *Clearing House*, nonché dei mercati, o, comunque, degli strumenti e dei sistemi di compensazione e garanzia presenti nei MERCATI e operanti secondo le disposizioni normative primarie e secondarie di riferimento, nonché di ogni altra disposizione della CASSA o degli enti ed istituti corrispondenti e prendo atto che le eventuali modificazioni di tale normativa potranno comportare automaticamente modifiche a quanto stabilito nel presente accordo, ove necessario;
- sono consapevole che la BANCA con riferimento ai servizi e all'operatività disciplinata dal presente ACCORDO non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia valutazione di adeguatezza delle operazioni qui disciplinate;
- sono stato preventivamente informato del diritto di recedere dalla presente proposta contrattuale ai sensi del Codice del consumo (D.lgs 6 settembre 2005 n.206 e successive modifiche e integrazioni), entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza alcuna penalità;
- ho preso esatta e completa cognizione delle Condizioni Normative e delle Condizioni Economiche di seguito riportate relative alla prestazione dei servizi di investimento ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che dichiaro di accettare integralmente, nonché delle indicazioni operative rese disponibili nell'AREA RISERVATA del Sito;
- sono consapevole che alcuni STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI sono riservati alla sola CLIENTELA PROFESSIONALE;
- sono consapevole che il presente documento costituisce una proposta di contratto integrativa del CONTRATTO BASE e che la BANCA si riserva di respingere tale proposta qualora la stessa non risulti debitamente compilata o sia incompleta o informazioni non coerenti con quelle già in possesso della BANCA;
- sono consapevole che l'ACCORDO viene sottoscritto mediante firma digitale, dopo aver richiesto il rilascio del certificato qualificato per la firma digitale, nel rispetto delle modalità indicate nel "Manuale Operativo del Certificatore InfoCert - Certificati di sottoscrizione One-Shot", anch'esso disponibile sul Sito della Banca, al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo ivi descritte. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche e integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta;
- sono consapevole che la Banca sottoscrive l'Accordo per accettazione mediante apposizione della firma digitale e che tale documento informatico, ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni) soddisfa i requisiti della forma scritta.

I. Condizioni economiche

Per tutte le condizioni economiche relative alla negoziazione di Futures e Opzioni negoziati sui singoli mercati di riferimento si rimanda al relativo foglio informativo disponibile sul sito Fineco.

Per quanto riguarda la negoziazione sui prodotti CFD Fx e CFD classici si rimanda invece alla quotazione denaro e lettera di ogni singolo prodotto sempre aggiornata nell'area riservata del sito e delle piattaforme Fineco.

IDEM e Eurex:	Fascia 1	Fascia 2*	Fascia 3**
Futures su indici se non diversamente specificato	9,95 Euro a lotto	3,95 Euro a lotto	2,00 Euro a lotto
Mini FTSE MIB, DJ Eurostoxx50, DJ Stoxx50, VStoxx, Mini Dax	3,95 Euro a lotto	1,95 Euro a lotto	1,00 Euro a lotto
Futures su Azioni se non diversamente specificato	3,95 Euro a lotto	1,95 Euro a lotto	1,00 Euro a lotto
Bond Futures se non diversamente specificato	9,95 Euro a lotto	3,95 Euro a lotto	2,00 Euro a lotto
Futures su indici settoriali se non diversamente specificato	6,95 Euro a lotto	3,95 Euro a lotto	2,00 Euro a lotto
Opzioni se non diversamente specificato	6,95 Euro a lotto	3,95 Euro a lotto	2,50 Euro a lotto
Eurex Canone mensile	12 Euro al mese	gratuito	gratuito

* Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 500€ di commissioni generate nel mese per il mercato IDEM e EUREX. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo.

** Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 10,000€ di commissioni generate nel mese per il mercato IDEM e EUREX. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo. All'apertura del conto Fineco, a tutti i clienti è associata tale fascia commissionale che sarà applicata per il mese in corso e per i due mesi successivi. Successivamente sarà applicata la fascia commissionale corrispondente alla soglia di commissioni effettivamente generate.

CME e CBOE:	Fascia 1	Fascia 2*	Fascia 3**
Futures su indici se non diversamente specificato	5,95 Dollari a lotto	3,95 Dollari a lotto	2,00 Dollari a lotto
Nikkei Index (\$)	10,95 Dollari a lotto	6,95 Dollari a lotto	3,00 Dollari a lotto
Micro Futures	2,95 Dollari a lotto	1,95 Dollari a lotto	1,00 Dollari a lotto
Futures su valute se non diversamente specificato	5,95 Dollari a lotto	3,95 Dollari a lotto	2,00 Dollari a lotto
Futures su Materie prime se non diversamente specificato	10,95 Dollari a lotto	5,95 Dollari a lotto	3,00 Dollari a lotto
Futures su US Treasuries se non diversamente specificato	10,95 Dollari a lotto	5,95 Dollari a lotto	3,00 Dollari a lotto
Opzioni USA	6,95 Dollari a lotto	3,95 Dollari a lotto	2,50 Dollari a lotto
CME Canone mensile	gratuito	gratuito	gratuito
CBOE canone mensile clienti al dettaglio	15 Dollari***	gratuito	gratuito
CBOE canone mensile clienti professionali/controparti qualificate	30,5 Dollari	30,5 Dollari	30,5 Dollari

* Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 500\$ di commissioni generate nel mese per i mercati CME e CBOE. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo.

** Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 10,000\$ di commissioni generate nel mese per i mercati CME e CBOE. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo. All'apertura del conto Fineco, a tutti i clienti è associata tale fascia commissionale che sarà applicata per il mese in corso e per i due mesi successivi. Successivamente sarà applicata la fascia commissionale corrispondente alla soglia di commissioni effettivamente generate.

*** Gratuito dopo aver effettuato almeno 1 ordine eseguito nel mese.

CFD LOGOS - CFD CLASSICI

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo in acquisto e in vendita	Quotazioni Denaro/Lettera del CFD, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco (comprehensive dell'eventuale Mark-up).
Mark-up*	min 0 – max 0,19%
(*) Misura minima e massima del Mark-up eventualmente applicato da Fineco ai Prezzi Denaro e Lettera del Sottostante rilevati in tempo reale sul mercato di riferimento. La misura puntuale ed aggiornata del Mark-up applicato nella quotazione Denaro/Lettera del CFD è indicata nell'area riservata del sito Fineco.	
Spread**	min 0 – max 0,6%
(**) Differenza minima e massima tra i Prezzi Denaro-Lettera del CFD quotati dalla Banca nel caso in cui si avvaglia della facoltà di adottare, quale criterio di determinazione dei medesimi, in luogo del Mark-up, quello del valore del Sottostante opportunamente diminuito (per la determinazione del prezzo Denaro) e aumentato (per la determinazione del Prezzo Lettera) in modo da assicurare che lo Spread non sia mai superiore alla misura massima indicata. Nel caso in cui il valore del Sottostante sia espresso in termini di prezzo denaro/lettera, quale valore di riferimento verrà assunto il cd. Mid-Price (cioè il prezzo medio tra il prezzo denaro e il prezzo lettera del Sottostante).	

COSTI POSIZIONI MULTIDAY

In caso di posizioni CFD aperte per più giorni è previsto un onere calcolato sulla base di una percentuale applicata al controvalore della posizione al netto del margine di garanzia versato dal Cliente, nei termini che seguono:

- Posizioni Long su Cfd con sottostante obbligazioni, indici e materie prime: Euribor1m 360 (**) (***) + 2,95%
- Posizioni Short su Cfd con sottostante obbligazioni, indici e materie prime: Euribor 1m360 (**) (***) - 2,95%
- Posizioni Long su CFD con sottostante azioni: Euribor1m360 (**) (***) + 5,95%
- Posizioni Short su Cfd con sottostante azioni: 5,95%

(**) L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Euribor 1 mese 360 è calcolato come media delle rilevazioni giornaliera dei tassi Euribor del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,1% più vicino. Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al -0,37.

(***) Per i CFD in valuta diversa da Euro, nella formula di calcolo degli oneri da applicare a posizioni Multiday, in luogo dell'Euribor, verrà utilizzata la media delle quotazioni denaro/lettera dei tassi swap relativi alla valuta considerata, pubblicate giornalmente nell'area riservata del sito internet della Banca.

CFD FX

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo in acquisto e in vendita	Quotazioni Denaro/Lettera del CFD, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco (*)
(*) Le quotazioni replicano l'andamento dei Prezzi Denaro - Lettera del Sottostante e, in condizioni normali di mercato, presentano Spread non superiori a quelli indicati per ogni Cross nell'area del sito dedicata al Servizio.	

COSTI POSIZIONI MULTIDAY

In caso di posizioni CFD Fx aperte per più giorni è previsto un onere applicato al controvalore di carico della posizione, nei termini che seguono:
Posizioni Long e Short su Cfd Fx +2,95% + differenziale tassi di interesse delle valute sottostanti

CFD LOGOS TIME

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo in acquisto e in vendita	Quotazioni del CFD, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco
Fattore di payout*	Min 0,5 - Max 1
(*) Percentuale di remunerazione riconosciuta dalla banca in caso di operazioni chiuse in profitto per il cliente. Se la Posizione del Cliente si chiude in perdita, la remunerazione della Banca è rappresentata dal Margine	

DAILY OPTIONS

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo di acquisto e di vendita (comprehensive dello Spread)	Quotazioni Denaro/Lettera delle OPZIONI, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco
Spread*	min 0 - Max 30
(*) Differenza minima e massima tra i Prezzi Denaro-Lettera del CFD quotati dalla Banca nel caso in cui si avvalga della facoltà di adottare, quale criterio di determinazione dei medesimi, quello del valore del Sottostante opportunamente diminuito (per la determinazione del prezzo Denaro) e aumentato (per la determinazione del Prezzo Lettera) in modo da assicurare che lo Spread non sia mai superiore alla misura massima indicata. Nel caso in cui il valore del Sottostante sia espresso in termini di prezzo denaro/lettera, quale valore di riferimento verrà assunto il cd. Midprice (cioè il prezzo medio tra il prezzo denaro e il prezzo lettera del Sottostante).	

II. Condizioni Normative

Art. 1. - Definizioni

1. Le Parti convengono nell'attribuire alle seguenti espressioni i relativi significati:
 - con l'espressione "ACCORDO" si intende il presente accordo che forma parte integrante del CONTRATTO BASE e riveste la natura di accordo normativo quadro avente ad oggetto l'operatività in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
 - con l'espressione "CONTRATTO BASE" si intende il contratto FinecoBank avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari (anche strumentali alla prestazione di servizi di investimento), finanziari e di investimento;
 - con l'espressione "CONTRATTO" o "CONTRATTI" si intende lo specifico contratto (operazione) o gli specifici contratti (operazioni) di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI conclusi o da concludersi in applicazione del presente accordo;
 - con l'espressione "BANCA" si intende FinecoBank S.p.A. con sede in Milano, piazza Durante 11;
 - con l'espressione "CLIENTE" si intende il soggetto od i soggetti indicati nell'Intestazione del presente accordo, classificato come "Cliente al dettaglio" o "CLIENTE PROFESSIONALE";
 - con l'espressione "CLIENTE PROFESSIONALE" o "CLIENTELA PROFESSIONALE" si intende il CLIENTE che ha richiesto ed ottenuto di essere classificato come tale;
 - con l'espressione "INTERMEDIARIO" si intende un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul MERCATO sul quale l'ordine deve essere eseguito o, comunque, a porre in essere l'operazione di negoziazione fuori dal MERCATO, in base alla disciplina legislativa e/o di regolamentazione applicabile di cui la BANCA si può avvalere per l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal CLIENTE;
 - con l'espressione "DECRETO" si intende il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
 - con l'espressione "MERCATO" o "MERCATI" si intendono i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i sistemi organizzati di negoziazione (OTF) di cui al DECRETO e comunque i mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede;
 - con l'espressione "STRUMENTI FINANZIARI" si intendono quelli previsti dall'art. 1, comma 2, del DECRETO;
 - con l'espressione "STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI" si intendono gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 comma 2-ter, del DECRETO (con esclusione di warrants e covered warrants), negoziati su un MERCATO ovvero al di fuori di un MERCATO;
 - con l'espressione "STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI" si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che richiedono il versamento di margini iniziali per la costituzione di una posizione (tipicamente i Futures e i CFD);
 - con l'espressione "STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON MARGINATI" si intendono gli "STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI" che non richiedono il versamento di margini iniziali per la costituzione di una posizione (tipicamente le opzioni);
 - con l'espressione "CFD" (Contratti finanziari differenziali) si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di cui all'art. 1, comma 2-ter lettera a) del DECRETO che comportano il regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
 - con l'espressione "SOTTOSTANTE" si intende l'attività (valore mobiliare o altro contratto derivato, valuta, tasso di interesse, rendimento, merce, indice o misura) il cui andamento determina il valore dello strumento derivato su di essa basato;
 - con l'espressione "NORMATIVA DI RIFERIMENTO" si intende il sistema normativo, sia di carattere primario che di carattere secondario, che presiede allo svolgimento dell'intermediazione finanziaria, come, a titolo meramente esemplificativo, il DECRETO, il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari e il Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di mercati e loro successive modificazioni ed integrazioni;
 - con l'espressione "MARGINE" o "MARGINI" si intendono i margini iniziali, quelli di variazione, quelli infraggiornali e comunque tutte le somme, ad eccezione dei "PREMI", che devono essere versate a

garanzia dell'adempimento e/o regolamento delle operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI così come previsto dalla CASSA, dalla BANCA o dagli enti ed istituti corrispondenti;

- con l'espressione "PREMIO" o "PREMI" si intendono i premi versati o incassati in relazione alle operazioni di acquisto o vendita di opzioni;
- con l'espressione "GIORNO LAVORATIVO" un giorno in cui gli intermediari abilitati sono aperti ed operanti sul mercato di riferimento;
- con l'espressione "CASSA" si intende la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. e gli altri enti corrispondenti sui MERCATI italiani ed esteri;
- con l'espressione "AREA RISERVATA" si intende l'apposita sezione del sito Internet della BANCA dedicata agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- con l'espressione "NORME OPERATIVE" si intendono le norme operative relative all'operatività in specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (attualmente previste per i CFD), disponibili sul Sito Internet della BANCA.
- con l'espressione "PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO" si intende la protezione riferita all'operatività in CFD da eventi eccezionali che possono comportare perdite superiori al MARGINE. Tale protezione non si applica alla CLIENTELA PROFESSIONALE.

Art. 2. - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo e di ciascun CONTRATTO stipulato in applicazione dell'ACCORDO medesimo.

Art. 3. - Oggetto dell'ACCORDO

1. L'ACCORDO disciplina i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio prestati dalla BANCA a favore del CLIENTE e aventi ad oggetto gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, nei limiti previsti dal presente accordo e dall'attuale offerta della BANCA, nonché ad oggetto ogni altro strumento finanziario derivato che la BANCA dovesse successivamente includere nella propria offerta.
2. Le modalità, i termini e i limiti nella prestazione dei servizi di cui al comma 1 che precede, nonché gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e i mercati di riferimento per l'operatività di cui all'ACCORDO, sono indicati nell'AREA RISERVATA, e, ove previste, nelle NORME OPERATIVE.
3. La BANCA rende disponibile nell'AREA RISERVATA l'elenco aggiornato degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI riservati alla CLIENTELA PROFESSIONALE (es. CFD Logos Time). Le specifiche limitazioni agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI a seconda della classificazione del CLIENTE sono indicate nelle pertinenti Schede Prodotto e/o NORME OPERATIVE.
4. L'ACCORDO stabilisce la regolamentazione comune a tutte le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che saranno concluse ai sensi del medesimo. Pertanto, gli ordini diretti alla conclusione di una o più di tali operazioni che saranno di volta in volta impartiti dal CLIENTE alla BANCA saranno regolati dalle disposizioni dell'ACCORDO e ne formeranno parte integrante e sostanziale.
5. Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna operazione in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI è considerata singolarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
6. La BANCA si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole - le condizioni contrattuali e economiche del presente accordo integrativo secondo le modalità e i termini previsti dal CONTRATTO BASE (Sezione I – "Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente"). La BANCA si riserva, altresì, la facoltà di modificare, ove previste, le NORME OPERATIVE dandone comunicazione al CLIENTE a mezzo di Tecniche di comunicazione a distanza (internet, e-mail).

Art. 4. - Prestazioni ed obbligazioni delle Parti

1. La BANCA si dichiara disponibile a prestare alle condizioni di cui al presente accordo i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio relativi a:
 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI negoziati sui MERCATI, quali ad esempio futures, opzioni, contratti differenziali, contratti differenziali sugli indici di borsa;
 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non negoziati sui MERCATI, quali ad esempio swaps, opzioni, contratti finanziari differenziali;

- STRUMENTI FINANZIARI qualora gli stessi siano sottostanti al contratto avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e l'operazione sugli STRUMENTI FINANZIARI sia strumentale ed accessoria all'esecuzione del contratto principale avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
- L'ordine di acquisto o vendita potrà essere eseguito dalla BANCA nei MERCATI in cui la stessa operi quale negoziatore. Negli altri MERCATI l'ordine ricevuto dalla BANCA potrà essere eseguito anche tramite l'intervento di un INTERMEDIARIO riconosciuto e autorizzato a operare sul MERCATO sul quale l'ordine deve essere eseguito in base alla disciplina legislativa e/o alla regolamentazione applicabile a detto MERCATO. In caso di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non negoziati su MERCATI, la BANCA eseguirà direttamente l'ordine quando ciò sia possibile, oppure lo stesso ordine potrà essere eseguito tramite l'intervento di un INTERMEDIARIO.
 - Il CLIENTE prende atto che nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione ordini per conto dei clienti, l'ordine impartito, nei casi consentiti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO di volta in volta applicabile, potrà essere raggruppato con ordini di società del gruppo cui appartiene la BANCA e/o quelli di altri clienti della BANCA stessa e/o quelli dell'INTERMEDIARIO di cui si avvalga la BANCA di volta in volta, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dalla BANCA per conto proprio saranno raggruppati con quelli di pertinenza dei clienti.
 - Il CLIENTE prende atto che l'operatività sui MERCATI è soggetta anche a locali disposizioni legislative e/o di autodisciplina e/o a prassi cui la BANCA e l'INTERMEDIARIO ivi operante sono tenuti ad uniformarsi. Conseguentemente, il CLIENTE dà atto che la BANCA e/o gli INTERMEDIARI di cui la stessa si avvalga, dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull'eseguitività dell'ordine o sulle condizioni di esecuzione.
 - Gli STRUMENTI FINANZIARI del CLIENTE a qualunque titolo detenuti dalla BANCA, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, devono risultare da apposite evidenze contabili e costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della BANCA stessa e degli altri clienti.
 - Il CLIENTE prende atto che le attività di cui al presente accordo non comportano alcuna garanzia, per il CLIENTE stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli STRUMENTI FINANZIARI acquistati e sottoscritti.
 - Per le operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI il CLIENTE prende atto che:
 - il valore di mercato di tali CONTRATTI è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su questi CONTRATTI comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario, e comunque non quantificabili a priori;
 - le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, che presuppongono una piena ed avanzata conoscenza delle procedure utilizzate per l'esecuzione degli ordini, nonché delle tecniche e delle strategie di negoziazione, sono caratterizzate da una forte componente speculativa e comportano l'assunzione di un alto rischio di perdite. Infatti, giacché l'ammontare del MARGINE è ridotto rispetto al valore delle singole operazioni, la marginazione determina un "effetto leva", con la conseguenza che un movimento dei prezzi di mercato relativamente contenuto avrà un impatto proporzionalmente più elevato sulle disponibilità presenti sul Conto Corrente; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del CLIENTE. Nel caso dei CFD Logos Time il MARGINE costituito dal CLIENTE PROFESSIONALE coincide con il controvalore della singola posizione.
 - per le operazioni in CFD la BANCA adotta apposita procedura per la PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO.
 - Per le operazioni aventi ad oggetto il CFD Fx, il CLIENTE dichiara di essere consapevole del fatto che:
 - la negoziazione di valute è sottoposta al rischio della volatilità del rapporto di cambio, sia tra le divise negoziate, sia tra queste e l'Euro;
 - poiché il mercato dei cambi è operativo 24 ore al giorno dal lunedì al sabato mentre il Servizio prevede una fase di immissione ordini compresa in fasce orarie stabilite dalla BANCA (v. punto 4.2.3 delle NORME OPERATIVE), il CLIENTE che abbia posizioni in CFD Fx Multiday (di cui al successivo art. 9.14 del presente Accordo) è soggetto al rischio di oscillazione del corso dei cambi in momenti durante i quali non può impartire ordini relativi a Operazioni di Copertura. Per limitare tale rischio il Cliente ha facoltà durante la fase di immissione ordini in modalità Multiday di inserire ordini condizionati che potranno attivarsi anche in giornate e orari diversi da quelli della fase medesima.
 - Per le operazioni disposte dal CLIENTE PROFESSIONALE, riclassificato come Cliente al dettaglio, la BANCA non procederà alla chiusura automatica (in via anticipata rispetto alla originaria scadenza), di quelle posizioni ancora in essere alla data della riclassificazione aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI riservati alla CLIENTELA PROFESSIONALE.
 - La differenza tra i Prezzi denaro e lettera quotati dalla BANCA per le Daily options costituisce la remunerazione delle attività svolte dalla BANCA in relazione alle stesse. Poiché la misura di tale remunerazione può essere variata discrezionalmente dalla BANCA in qualsiasi momento, seppure nel rispetto degli Spread indicati per ogni sottostante nella pertinente Scheda Prodotto, si ravvisa una situazione di "interesse" della BANCA potenzialmente in conflitto con quello del CLIENTE. Inoltre, per le Daily options, il CLIENTE è consapevole che il SOTTOSTANTE è rappresentato da CFD emessi dalla BANCA; tale situazione comporta l'esistenza di interessi della BANCA potenzialmente in conflitto con quelli del CLIENTE.

Art. 5 - Aleatorietà dei CONTRATTI

- La BANCA e il CLIENTE dichiarano espressamente che tutti i CONTRATTI che saranno stipulati in attuazione dell'ACCORDO avranno natura di contratti aleatori e, conseguentemente, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1469 Codice civile, non ne potrà essere richiesta la risoluzione per eccessiva onerosità.
- La BANCA e il CLIENTE sono inoltre consapevoli che ai CONTRATTI, ai sensi della vigente normativa, non si applica l'art. 1933 Codice civile.
- Il CLIENTE prende atto che le obbligazioni che deriveranno alle Parti a seguito della stipulazione dei singoli CONTRATTI sono soggette a notevoli variazioni e che, pertanto, la stipulazione di detti CONTRATTI comporta l'assunzione di un elevato rischio di risultati negativi, preventivamente non quantificabili, non sussistendo, in particolare, alcuna garanzia di mantenimento di eventuali risultati positivi.

Art. 6 - Corrispettivi - spese - interessi moratori

- A fronte delle prestazioni rese dalla BANCA, il CLIENTE pagherà a quest'ultima:
 - le commissioni e le spese, così come indicate nel paragrafo Condizioni Economiche del presente accordo;
 - l'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del MERCATO, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla BANCA su istruzioni del CLIENTE, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della BANCA;
 - qualsiasi importo dovuto dalla BANCA o a terzi incaricati dalla BANCA come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto;
 - ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.
- Le commissioni, le spese e gli eventuali oneri saranno addebitati sul conto corrente di riferimento con valuta pari a quella di regolamento dell'operazione.
- Qualora il pagamento degli importi dovuti dal Cliente alla BANCA in base a ciascuna operazione e/o ai sensi dell'ACCORDO fosse ritardato per insufficienza della disponibilità presente sul Conto Corrente o per qualsivoglia altro motivo, saranno dovuti dal Cliente medesimo alla BANCA interessi moratori nella misura prevista dalle condizioni economiche applicate con riferimento al Conto Corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo comunque il diritto della BANCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno e di richiedere la risoluzione dell'operazione e/o delle operazioni concluse ai sensi dell'ACCORDO.

Art. 7 - Modalità di deposito di somme di denaro e strumenti finanziari

- Le modalità di deposito di somme di denaro e STRUMENTI FINANZIARI sono quelle indicate nel CONTRATTO BASE.
- Il CLIENTE, inoltre, autorizza espressamente la BANCA, anche ai sensi dell'art. 1723 c.c., a trasferire dal conto deposito titoli gli STRUMENTI FINANZIARI occorrenti per il compimento per conto del CLIENTE delle operazioni oggetto dell'ACCORDO.

- La BANCA aprirà appositi conti di deposito, strumentali al compimento delle operazioni in derivati, destinati a raccogliere le somme relative ai margini iniziali. Ciò potrà non avvenire nel caso in cui, per espressa previsione contrattuale, le operazioni di apertura e chiusura della posizione in derivati debbano essere concluse nella stessa giornata.

Art. 8 - Regolamento in Conto Corrente - Depositi - margini

- Il CLIENTE, titolare del Conto Corrente di corrispondenza indicato nell'istestazione del presente accordo, conferisce alla BANCA mandato irrevocabile, a norma dell'art. 1723 c.c., di regolare sul medesimo tutti i pagamenti a lui o da lui dovuti in forza dei CONTRATTI che venissero conclusi. Al riguardo, il CLIENTE prende atto, riconosce ed accetta che le scritture contabili della BANCA costituiscono e formano piena prova anche in giudizio al fine dell'esatta determinazione degli importi dovuti dal CLIENTE in linea capitale, interessi, ed a titolo di commissioni, spese ed oneri accessori ai sensi dell'ACCORDO e dei singoli CONTRATTI.
- Il CLIENTE dovrà provvedere al versamento dei MARGINI nella misura calcolata dalla BANCA tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della CASSA o degli enti ed istituti corrispondenti nei MERCATI, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini.
- Il CLIENTE si impegna a versare e a mantenere sul Conto Corrente in qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto dell'ACCORDO. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA. Il CLIENTE prende atto che le somme richieste dalla BANCA come MARGINE potranno eccedere quelle richieste dai regolamenti dei MERCATI in cui gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al CLIENTE con effetto dal quinto GIORNO LAVORATIVO dal ricevimento di tale comunicazione.
- Il CLIENTE dovrà inoltre versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché consegnare alla BANCA tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
- Qualora le somme versate dal CLIENTE non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la BANCA ne informerà il CLIENTE e richiederà il versamento di somme aggiuntive.
- Nel caso in cui le somme richieste dalla BANCA non siano presenti sul Conto Corrente e/o il CLIENTE non adempia nei termini stabiliti dalla BANCA al versamento richiesto e fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO, la BANCA non sarà corso all'operazione ovvero è autorizzata a procedere comunque alla chiusura parziale o totale delle operazioni nello stato in cui si trovano, utilizzando le somme e quant'altro depositato presso la BANCA a copertura di eventuali perdite e/o danni e restando sollevata da ogni e qualunque responsabilità. Resta, inoltre, salva la facoltà per la BANCA di recedere, senza ulteriore preavviso, dal contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno.
- Durante l'operatività giornaliera sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, a chiusura di ogni posizione aperta, la BANCA può riaccreditare il controvalore del MARGINE di cui al comma 3, diminuito di una quota percentuale prefissata, a garanzia della solvibilità del CLIENTE. A fine giornata la BANCA effettua il calcolo completo della posizione del CLIENTE sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e dei relativi MARGINI, riaccreditando al CLIENTE, ove dovuto, il MARGINE percentuale trattenuto di cui sopra.
- Le parti convengono che al CLIENTE, il quale espressamente riconosce ed accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA o comunque versate dal CLIENTE a titolo di MARGINI.
- Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la BANCA ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti. Ai fini della presente clausola, per capitale investito, si intende:
 - per gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, il MARGINE;
 - per gli altri STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, quanto richiesto al CLIENTE per l'apertura o l'incremento della posizione di volta in volta considerata.
- Il CLIENTE prende atto che tutte le operazioni disposte su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, si considerano concluse per finalità diverse da quelle di copertura.
- Qualora il Conto Corrente sia intestato a più persone, ai sensi del CONTRATTO BASE, il CLIENTE contestatario, ha facoltà di conferire ordini diretti alla conclusione di un CONTRATTO separatamente dagli altri, disponendo del rapporto e della liquidità ivi depositata con piena liberazione della BANCA anche nei confronti di tali altri contestatari. Gli obblighi derivanti dall'ACCORDO e dai singoli CONTRATTI, sono assunti dai contestatari in via solidale e indivisibile.

Art. 9 - Ordini, istruzioni e conferme

- Gli ordini possono essere impartiti dal CLIENTE esclusivamente via Internet o attraverso altre tecniche di comunicazione a distanza che la BANCA dovesse rendere disponibili, con le modalità e nell'ambito degli orari indicati dalla BANCA nell'AREA RISERVATA, ovvero, ove presenti, nelle NORME OPERATIVE. In caso di temporanea indisponibilità di tali canali è consentito impartire ordini per la chiusura di posizioni aperte anche via telefono. È fatto salvo quanto diversamente stabilito nell'AREA RISERVATA e o nelle eventuali NORME OPERATIVE con riferimento a specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
- Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla BANCA mediante l'attribuzione di un codice numerico. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento del medesimo nella schermata relativa agli ordini conferiti. Il CLIENTE può ottenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti dal CLIENTE vengono registrati dalla BANCA su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della BANCA. Per ogni ordine eseguito, il CLIENTE ha la possibilità di visualizzare in via telematica e stampare la relativa nota informativa. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il CLIENTE si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla BANCA e pubblicate sul sito Internet della medesima. Con riferimento a ciascun CONTRATTO, l'ordine del CLIENTE si intenderà completo solo ove riporti i dati richiesti dalla BANCA in relazione alla specifica operatività e caratteristiche del singolo STRUMENTO FINANZIARIO. Gli ordini una volta conferiti dal CLIENTE possono essere revocati dal CLIENTE stesso solo se non ancora eseguiti dalla BANCA.
- Il CLIENTE è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla BANCA per il conferimento degli ordini e la conclusione dei CONTRATTI, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla BANCA medesima e/o a terzi dall'inosservanza di dette istruzioni.
- LA BANCA non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del CLIENTE inadempiente agli obblighi derivanti dall'ACCORDO.
- Il CLIENTE deve fornire i valori necessari all'esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione e spesa di cui al precedente art. 6 entro un termine coerente con le condizioni e i tempi previsti per la liquidazione dell'operazione stessa.
- Resta salva la facoltà della BANCA di richiedere al CLIENTE modalità particolari per la consegna dei valori, a garanzia del buon fine dei CONTRATTI.
- Il CLIENTE autorizza la BANCA ad effettuare la registrazione delle conversazioni telefoniche inerenti all'attività qui disciplinata. Tali registrazioni saranno di proprietà della BANCA e saranno ritenute come idonea prova di ordini, istruzioni e comunicazioni date verbalmente.
- Il CLIENTE dà atto che le operazioni vengono concluse sulla base di un'autonoma valutazione del CLIENTE e non su sollecitazione della BANCA la quale, con riferimento agli strumenti finanziari e alle operatività oggetto dell'ACCORDO, non presta alcuna attività di consulenza in materia di investimenti ex art. 1 comma 5-septies del DECRETO.
- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel CONTRATTO BASE in materia di operazioni non appropriate, ove la BANCA riceva dal CLIENTE disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora il CLIENTE intenda comunque dar corso all'operazione, la BANCA la eseguirà solo in base ad apposita conferma impartita secondo le stesse modalità previste al comma 1 del presente articolo 9.
- Nell'esecuzione degli ordini la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. La BANCA si riserva tuttavia la facoltà di non eseguire l'ordine e/o di non concludere il CONTRATTO, dandone tempestiva comunicazione al CLIENTE nella stessa forma in cui lo ha ricevuto, senza che ciò

possa comportare in capo alla stessa alcuna responsabilità od obbligo di carattere risarcitorio o di indennizzo.

- La documentazione attestante l'esecuzione degli ordini si intenderà tacitamente approvata dal CLIENTE in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla BANCA entro 5 GIORNI LAVORATIVI dalla data dell'ordine, salvo:
 - correzione da parte della BANCA entro 5 GIORNI LAVORATIVI dall'inizio;
 - errore manifesto sulle componenti dell'operazione.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dal CLIENTE.
- Il CLIENTE prende atto che ad ogni Posizione aperta su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI è associato automaticamente un ordine "al meglio" (ordine di Stop Loss) di chiusura della Posizione che viene inviato al mercato (o, a seconda dei casi, all'INTERMEDIARIO o alla BANCA) nel caso in cui il prezzo di mercato dello STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO che forma la Posizione o del SOTTOSTANTE dello stesso registri una variazione sfavorevole al CLIENTE, rispetto al prezzo di carico, di una percentuale (percentuale Stop Loss) indicata all'atto del conferimento dell'ordine e variabile in relazione a quella utilizzata per il calcolo del MARGINE. Nel caso di CFD, ad eccezione del CFD Logos Time, la percentuale di Stop Loss corrisponde al 50% del MARGINE selezionato dal CLIENTE. L'impostazione di tali ordini automatici, salvo nei casi espressamente indicati dalla BANCA, non garantisce l'esecuzione ad un prezzo prestabilito, in quanto il raggiungimento della percentuale di Stop Loss costituisce soltanto condizione per l'inizio dell'ordine di chiusura. Tra l'inizio dell'ordine e la sua esecuzione, il prezzo di mercato può variare, soprattutto in presenza di particolari condizioni come, ad esempio, in caso di titoli sottili o di forte volatilità.

Nel caso dei CFD Logos Time non viene associato alcun ordine di Stop Loss poiché la posizione aperta dal CLIENTE PROFESSIONALE può essere esclusivamente chiusa in modalità automatica ad opera della BANCA alla scadenza inizialmente prescelta dallo stesso.
- In relazione ad alcune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (es. Classici su Indici e CFD Fx), come specificato nelle relative NORME OPERATIVE e/o nelle Schede Prodotto, il CLIENTE ha la facoltà di disporre operazioni (CONTRATTI) in modalità Intraday, con chiusura della posizione nella stessa giornata in cui è stata costituita, ovvero in modalità Multiday con il prolungamento della posizione oltre la giornata in cui è stata costituita, con una differente operatività a seconda della tipologia di CFD.

Nel caso di CFD, per i quali è disponibile la sola operatività Intraday (es. alcuni CFD Classici su azioni), ove il Cliente non provveda di sua iniziativa alla chiusura del CFD entro la stessa giornata in cui è stato costituito, sarà la procedura della BANCA stessa, al termine della giornata operativa, a generare ed eseguire un ordine di chiusura. Il Cliente, tuttavia, all'atto dell'apertura di tale CFD o anche successivamente fino alla chiusura del medesimo, può conferire alla BANCA l'ordine di concludere una nuova distinta operazione di uguale segno e nozionale (cd. Carryon), con effetto all'orario di apertura del servizio dei giorni lavorativi immediatamente successivi (selezionando l'opzione Carry on - MO). In tal caso, la Posizione viene automaticamente riaperta dalla BANCA all'inizio della giornata operativa successiva, per un identico nozionale. Il Carry-on prosegue per tutti i giorni lavorativi seguenti, fino a quando non sia il Cliente stesso a decidere espressamente di chiudere il CFD (o non si verifichi una chiusura automatica a seguito di Stop Loss).

Anche nel caso in cui il saldo disponibile sul Conto Corrente del CLIENTE sia negativo per un importo superiore al MARGINE, la BANCA ha facoltà, a ciò fin d'ora espressamente autorizzata, di disporre, in nome e per conto del CLIENTE, le opportune operazioni a chiusura (utilizzando a copertura delle eventuali perdite la liquidità rinveniente dalle medesime) ovvero di non provvedere alla riapertura dell'operazione, fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO.

Nel caso di CFD per i quali siano disponibili entrambe le modalità operative (es. CFD Fx e CFD Classici su Indici) l'operazione disposta in modalità Multiday, comporta il prolungamento della posizione oltre la giornata in cui l'ordine è stato impartito, senza chiusura della stessa da parte della BANCA. In tal caso, la posizione potrà essere chiusa o dal CLIENTE, conferendo apposita disposizione, oppure automaticamente alla sua scadenza.

Ove previsto in relazione alla tipologia di CFD, così come riportato nelle NORME OPERATIVE, al CLIENTE che abbia disposto l'operazione in modalità Intraday, è conferita la facoltà di modificare tale scelta, mediante esplicita disposizione di "trasformazione" della posizione da Intraday in Multiday. Nel caso di CFD Logos Time è disponibile la sola operatività Intraday. Nell'ambito di tale operatività il CLIENTE PROFESSIONALE seleziona il MARGINE e la SCADENZA del Contratto tra quelli indicati nelle apposite Schede Prodotto e/o NORME OPERATIVE, nonché la posizione che intende assumere, indicando l'opzione prescelta tra quelle rese disponibili dalla BANCA. Una volta data esecuzione al CONTRATTO non è più possibile variare il MARGINE, la scadenza o la posizione. La posizione aperta dal CLIENTE PROFESSIONALE può, infatti, essere esclusivamente chiusa in modalità automatica ad opera della BANCA alla scadenza inizialmente prescelta dal CLIENTE PROFESSIONALE.
- Con riferimento ad alcune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (Futures) il rollover (prolungamento della posizione oltre la scadenza) deve essere effettuato manualmente dal CLIENTE chiudendo il contratto prima della scadenza e ricostituendo la stessa posizione sulla scadenza successiva.
- Salvo che sia diversamente previsto in relazione a specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (così come previsto nell'AREA RISERVATA ovvero nelle eventuali NORME OPERATIVE) tutte le posizioni relative a STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI ancora in essere nel giorno di scadenza verranno chiuse automaticamente dalla BANCA mediante invio al mercato di ordini automatici di ricopertura senza limite di prezzo. L'orario (o l'intervallo orario) di invio degli ordini automatici di ricopertura a scadenza è prefissato e può variare per ogni STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO. La BANCA pubblica tale orario (o intervallo orario) nell'AREA RISERVATA dedicata a ciascun STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO.
- La BANCA può determinare limiti alla posizione massima che un CLIENTE può detenere su un singolo STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO, nonché, più in generale, dell'esposizione complessiva del CLIENTE per l'operatività in marginazione. Tali limiti sono predefiniti e pubblicati nell'area del sito dedicata agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e/o nelle relative Schede Prodotto.

Art. 10. - Opzioni

- La BANCA rende disponibile nell'apposita AREA RISERVATA del Sito l'elenco delle opzioni che tempo per tempo potranno essere negoziate, a seconda della tipologia, in mercati regolamentati oppure solo Over the Counter (OTC - ossia fuori dei MERCATI), come nel caso delle Daily options.
- Per alcune tipologie di Opzioni (attualmente le Daily option) la BANCA negozia in contropartita diretta con il CLIENTE, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio dalla medesima prestatore.
- Il CLIENTE prende atto che i termini, gli orari e le modalità di negoziazione e di esercizio delle opzioni sono quelli stabiliti dalla BANCA e pubblicati nell'apposita AREA RISERVATA per ciascun tipo di opzione negoziabile. In particolare la BANCA pubblica almeno:
 - orari di negoziazione;
 - modalità di quotazione dei prezzi;
 - modalità di determinazione del valore del CONTRATTO;
 - tick minimo;
 - spread, ove previsto (es. Daily option);
 - data di scadenza e ultimo giorno di negoziazione del CONTRATTO;
 - SOTTOSTANTE, che può anche essere costituito da STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI emessi dalla BANCA (es. Daily options con SOTTOSTANTE CFD);
 - modalità di esercizio ed eventuali limitazioni (ad esempio impossibilità di chiedere l'esercizio per eccezione);
 - modalità di chiusura delle operazioni, ove previsto; nel caso delle Daily options, per le quali è disponibile la sola operatività Intraday, tali modalità sono riportate nelle relative Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE
 - modalità di liquidazione.
- Non è consentito effettuare operazioni di vendita allo scoperto di opzioni.
- Daily options:
 - in relazione alle quotazioni: la BANCA mette a disposizione del CLIENTE nell'AREA RISERVATA, le proprie quotazioni, sulla base di predeterminati criteri di pricing che assicurano - direttamente o indirettamente - la coerenza con le prevalenti condizioni di mercato;

- in relazione all'operatività Intraday: ove il CLIENTE non provveda di sua iniziativa alla chiusura della posizione entro la stessa giornata in cui è stata aperta, sarà la procedura della BANCA, al termine della giornata operativa, ad effettuare in automatico la chiusura della posizione come indicato nelle Schede Prodotto e nelle Norme Operative. Il termine della giornata operativa coincide con l'orario di chiusura del CFD sottostante;
- rischi specifici e avvertenze: la descrizione delle caratteristiche e dei rischi specifici dell'operatività in Daily options, nonché le avvertenze in merito all'eventuale conflitto di interessi della BANCA in relazione alla determinazione del valore anche del SOTTOSTANTE, sono riportati nelle Schede Prodotto;
- indicazioni operative: ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di operazioni in Daily options sono riportate nelle pertinenti NORME OPERATIVE.

Art. 11. - Contratti finanziari differenziali

- I CFD sono STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, a carattere tipicamente speculativo, che prevedono il pagamento in contanti del differenziale di prezzo registrato su un determinato SOTTOSTANTE, tra la data di sottoscrizione del CONTRATTO e la data di chiusura dello stesso; senza che ciò comporti lo scambio fisico del SOTTOSTANTE. Nel caso del CFD Logos Time il regolamento del CONTRATTO per differenziale è calcolato sulla base del verificarsi o meno della opzione prescelta dal CLIENTE PROFESSIONALE al momento dell'apertura della posizione.
 - Il SOTTOSTANTE può essere costituito ad esempio da un indice, da un altro strumento finanziario o da un tasso di cambio. Il CFD permette di assumere una posizione lunga o corta per una determinata quantità riferita al SOTTOSTANTE realizzando tutti gli effetti economici (compresi eventuali interessi e dividendi, oltre al differenziale di prezzo) conseguenti a tale posizione.
 - Ai sensi del DECRETO sono considerati CFD anche i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd "roll-over"), il cui valore è direttamente collegato all'andamento del rapporto di cambio tra una valuta (c.d. valuta certa) e un'altra (c.d. valuta di riferimento - ex: CFD Fx).
 - Le tipologie di CFD negoziabili, che possono anche essere riservate alla sola CLIENTELA PROFESSIONALE, sono quelle di tempo in tempo indicate dalla BANCA nelle Schede Prodotto pubblicate nell'AREA RISERVATA sul Sito (attualmente "CFD Logos", "CFD Classici", "CFD Fx", "CFD LOGOS TIME" riservato alla CLIENTELA PROFESSIONALE), nel quale saranno altresì riportate le liste di SOTTOSTANTI che il CLIENTE potrà proporre ai fini della conclusione dei CONTRATTI.
 - Tali CONTRATTI sono conclusi dalla BANCA in contropartita diretta con il CLIENTE, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio dalla medesima BANCA prestatore.
 - I CFD sono negoziati dalla BANCA solo over the counter (OTC), ovvero fuori dai MERCATI.
 - Salvo quando diversamente stabilito nelle Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE con riferimento alle specifiche tipologie di CFD, per ciascuna proposta di CONTRATTO, dovranno essere indicati:
 - il segno dell'operazione (acquisto o vendita) o, nel caso del CFD Logos Time, la posizione che il CLIENTE PROFESSIONALE intende assumere tra le opzioni proposte dalla BANCA nelle Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE;
 - la tipologia di proposta, ove previsto (a mercato, con limite di prezzo, condizionata);
 - numero di lotti e/o importo nozionale del CONTRATTO che dovranno essere ricomposti tra i limiti minimi e massimi previsti nelle relative Schede Prodotto e/o entro i limiti di importo indicati dalla BANCA nella sezione riservata del SITO (es. nel caso dei CFD Classici per ogni proposta di CONTRATTO può essere selezionato un (1) solo lotto);
 - il SOTTOSTANTE (nel caso del CFD Fx, si intende il cambio tra la valuta certa e la valuta di riferimento c.d. CROSS);
 - il mercato di riferimento del SOTTOSTANTE (ove previsto, ad es. CFD Classici);
 - il MARGINE (non inferiore alla percentuale/importi prefissati dalla BANCA - sia per l'operatività Intraday che per quella Multiday ove prevista);
 - la modalità di chiusura delle operazioni Intraday o Multiday (ove previsto, come dettagliatamente riportato nelle relative Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE);
 - la durata del CONTRATTO, intesa come la durata massima dello strumento finanziario, così come definita/indicata dalla BANCA e riportata nelle relative Schede Prodotto e/o nel SITO;
 - la soglia di Stop Loss, ove previsto ed in tal caso impostata al 50% del MARGINE.

Tale proposta potrà essere presentata dal CLIENTE secondo le modalità previste dall'articolo 9 che precede, tramite Internet, ovvero nel caso di disposizione di chiusura di un CONTRATTO aperto in precedenza, anche tramite Call-Center.
 - In caso di accettazione del CONTRATTO, la BANCA rilascerà al CLIENTE un'attestazione - trasmessa per via telematica - recante il contenuto essenziale della proposta e le caratteristiche del CONTRATTO.
 - Per alcune tipologie di CFD (es. CFD Classici e CFD Fx) nel caso in cui il CLIENTE sottoscriva più CONTRATTI della stessa tipologia aventi il medesimo SOTTOSTANTE, medesima durata, e/o scelta sull'opzione Carry-on ove prevista, resta espressamente inteso e convenuto che, salvo che sia diversamente stabilito dalle NORME OPERATIVE e/o dalle Schede Prodotto, ai fini delle evidenze per il CLIENTE presso la BANCA, tali CONTRATTI saranno convenzionalmente considerati come un'unica posizione (identificata tramite apposita CFD ID) che il CLIENTE avrà la facoltà di incrementare, ridurre, "ribaltare" o chiudere mediante nuove operazioni di uguale segno e/o di segno opposto, con adeguamento del relativo MARGINE e del prezzo di Stop Loss. Tale posizione rimane aperta sino a quando l'operatività relativa ai CONTRATTI pendenti comporti l'azzeramento della posizione netta (posizione netta=0) e non vi siano ordini immessi non ancora eseguiti relativi alla medesima posizione. Ogni disposizione che comporti la chiusura di un CFD determina il relativo regolamento contabile e fiscale. Nel caso in cui il CLIENTE PROFESSIONALE sottoscriva più CONTRATTI della tipologia "CFD Logos Time", tali CONTRATTI, indipendentemente dalla durata, dall'opzione prescelta e/o dal MARGINE selezionato, saranno considerati dalla BANCA quali posizioni autonome e distinte le une dalle altre.
 - Il regolamento di ciascuna operazione (CONTRATTO) in CFD Classici, in CFD Logos Time e CFD Fx potrà avvenire, anche, mediante compensazione degli importi risultanti da una o più operazioni e addebito/accredito sul Conto Corrente del CLIENTE dell'importo risultante a seguito della compensazione, eventualmente (nel caso di valute di riferimento differenti dall'Euro), convertito in Euro al tasso di cambio rilevato dalla BANCA alla data di regolamento.
- Nel caso di CFD Classici espressi in valuta diversa dall'Euro, così come previsto nelle NORME OPERATIVE, gli elementi essenziali del CONTRATTO (prezzo, margine etc.) saranno espressi in tale valuta. Per il calcolo del MARGINE, dovrà farsi riferimento al tasso di cambio valuta/Euro applicato al momento della rilevazione e nel caso in cui il tale cambio subisse un deprezzamento oltre il 50% la BANCA si riserva la facoltà di chiudere la posizione.
- Per ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di operazioni in CFD si rinvia alle Schede Prodotto e alle pertinenti NORME OPERATIVE.
 - Nel caso di circostanze eccezionali in cui si verifichi una variazione del prezzo del SOTTOSTANTE tale da impedire la chiusura automatica della Posizione (Stop Loss), ovvero la chiusura della Posizione ad un valore inferiore allo Stop Loss selezionato, in entrambi i casi con una perdita superiore al MARGINE, la BANCA applica misure per la PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO, secondo il meccanismo descritto nelle relative NORME OPERATIVE.
 - La BANCA mette a disposizione del CLIENTE nell'AREA RISERVATA, le proprie quotazioni relative ai CFD, sulla base di predeterminati criteri di pricing che assicurano - direttamente o indirettamente - la coerenza con le prevalenti condizioni di mercato.
 - La BANCA rende disponibile al CLIENTE nell'AREA RISERVATA l'elenco dei CFD riservati alla CLIENTELA PROFESSIONALE in ragione delle specifiche caratteristiche dello STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO (es. Leva finanziaria).

Art. 12. - Limitazione di responsabilità

- Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del CLIENTE, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del CLIENTE stesso.
- Il CLIENTE libera e manleva la BANCA da ogni costo, spesa, danno subito a causa di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.
- È espressamente esclusa ogni responsabilità della BANCA per gli eventuali pregiudizi, che derivino al CLIENTE dalla mancata, ritardata o inesatta esecuzione degli ordini e/o delle operazioni dovuta a cause non prevedibili o esterne al controllo della medesima o, in ogni caso, ad

essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi o controversie sindacali anche del personale della BANCA, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi, malfunzionamenti o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni normative o da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti o da atti di natura giudiziaria o da atti o fatti di terzi, ivi incluso l'assoggettamento a procedure concorsuali e/o fallimentari di qualsiasi genere della Cassa presso cui sono stati versati i MARGINI a garanzia dell'adempimento e/o regolamento delle operazioni effettuate nonché, dalla sospensione e/o dalla chiusura di qualsiasi MERCATO e/o sede di esecuzione, piuttosto che dall'inadempimento e/o dal ritardo da parte di qualsiasi intermediario di cui la Banca si avvalga per la determinazione delle quotazioni degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, ed, in genere, ogni impedimento od ostacolo, che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza.

4. Nei casi, di cui al comma precedente, la BANCA informa immediatamente il CLIENTE dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

5. Qualora si verificano errori o ritardi nella determinazione o nella comunicazione, nell'ambito del Servizio, dei tassi di cambio e/o delle quotazioni degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, in relazione ad una o più operazioni concluse dal CLIENTE, la Banca ha facoltà di procedere alle relative rettifiche e correzioni, anche mediante addebito/accredito sul Conto Corrente, avendo riguardo alle effettive condizioni di mercato, e non sarà vincolata dalle operazioni, che siano state concluse ad un prezzo manifestamente non corretto, ovvero che il CLIENTE conosceva o avrebbe dovuto conoscere essere non corretto, fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO.

Art. 13. - Inadempimento

- Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi, anche in relazione ad una sola delle operazioni concluse:
 - il CLIENTE non proceda a versare quanto dovuto in base all'ACCORDO, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento accettato ed eseguito dall'intermediario incaricato, o ad integrare la giacenza nei tempi richiesti dalla BANCA;
 - il CLIENTE non proceda a consegnare tempestivamente gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni tempestivamente, e comunque in osservanza da quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione;
 - mancata integrazione da parte del CLIENTE del saldo a debito del Conto Corrente che ecceda l'affidamento allo stesso eventualmente concesso e ancora in essere, nei tempi richiesti dalla BANCA;
 - il CLIENTE operi cessioni di beni ai creditori ex artt. 1977 e ss. c.c., proponga concordati stragiudiziali agli stessi o venga comunque a trovarsi in stato d'insolvenza;
 in tali casi la BANCA avrà il diritto di intraprendere qualsiasi delle seguenti operazioni, dandone preventiva comunicazione al CLIENTE:

- effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del CLIENTE eseguendo le operazioni di segno opposto a quella dei CONTRATTI in essere del CLIENTE;
 - acquistare o vendere per conto del CLIENTE, nel caso che il CONTRATTO lo preveda, lo STRUMENTO FINANZIARIO sottostante il CONTRATTO in essere;
 - dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del CLIENTE mediante la consegna dello STRUMENTO FINANZIARIO sottostante scelto dalla BANCA, qualora il CONTRATTO lo preveda, oppure mediante il regolamento per contanti;
 - compensare con qualsiasi somma del CLIENTE di cui la BANCA sia in possesso, incluse le somme originariamente versate quali MARGINI e successivamente divenute libere in ragione della chiusura anticipata delle operazioni.
- La BANCA è autorizzata ad utilizzare quanto ricavato da tali operazioni per far fronte a impegni ed obbligazioni e, qualora la BANCA debba pagare ai terzi in conseguenza di perdite superiori ai margini depositati dal CLIENTE presso la BANCA, il CLIENTE sarà tenuto a pagare l'ammontare eccedente su richiesta della BANCA, fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO.
 - Il mancato o ritardato esercizio di tali diritti non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Il tutto senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni ulteriori.
 - La BANCA ha facoltà di sospendere o interrompere la Marginazione, in qualsiasi momento, senza che la stessa possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni, per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, ovvero per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza del servizio e/o della Marginazione, ovvero in condizioni di elevata volatilità dei mercati valutari, che, a giudizio della Banca possano ostacolare il corretto svolgimento della Marginazione. La BANCA ha, altresì, facoltà di ridurre o sospendere l'operatività del Cliente, per motivi cautelari, ovvero qualora, il CLIENTE sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non abbia dato le garanzie che aveva promesse (Articolo 1186 c.c.) o al verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria del CLIENTE, in modo da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della BANCA. La BANCA non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi fuori dal controllo diretto della Banca.

Art. 14. - Norme applicabili

- Le Parti convengono espressamente che al presente accordo trovano applicazione tutte le norme già previste dal CONTRATTO BASE in quanto compatibili con quelle di cui all' ACCORDO medesimo. Nell'ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nel CONTRATTO BASE e quanto previsto nel presente accordo prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenute in quest'ultimo.
- La presente integrazione contrattuale annulla e sostituisce ogni altro accordo avente il medesimo oggetto eventualmente in precedenza sottoscritto.

Art. 15. - Legge applicabile

- L'Accordo è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

Confermo, inoltre, sotto la mia responsabilità, la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni sopra riportate impegnandomi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Confermo esplicitamente di aver letto e compreso le Condizioni Normative sui Derivati e le relative Condizioni Economiche sopra riportate nonché le "Schede Prodotto" (vers. _____) messe a mia disposizione che dichiaro di accettare integralmente.

Richiedo la prestazione del Servizio per l'operatività in strumenti derivati.

Data _____ Luogo _____

Firma Titolare 1 _____

Firma Titolare 2 _____

Firma Titolare 3 _____

A26 > Clausole Vessatorie

Il CLIENTE dichiara di aver preso conoscenza dell'intero testo contrattuale ed in particolare di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., i seguenti articoli:

- Art. 3** (comma 6 - facoltà della Banca di modificare le condizioni contrattuali ed economiche e di modificare le NORME OPERATIVE);
- Art. 4** (comma 6, 7, 8 e 10 - rischi investimento ed oneri fiscali - rischi specifici per operatività in strumenti finanziari marginati derivati - rischi specifici dei CFD Fx -sottostante e potenziale conflitto di interessi su Daily Options);
- Art. 5** (aleatorietà dei CONTRATTI);
- Art. 6** (Corrispettivi - spese - interessi moratori);
- Art. 7** (comma 1 - addebito somme; comma 2 - trasferimento di strumenti finanziari);
- Art. 8** (regolamento in Conto Corrente - Depositi - margini);

- Art. 9** (comma 3 - istruzioni sugli ordini ed inadempimenti; comma 4 - esenzione di responsabilità della Banca per ordini Cliente; comma 5 e 6 - consegna dei valori e spese; comma 7 - autorizzazione alla registrazione di conversazioni; comma 8 - valutazione operazioni; comma 13 - ordine di Stop Loss - percentuale Stop Loss; comma 16 - chiusura automatica delle posizioni a scadenza; comma 17 - limiti delle posizioni);
- Art. 10** (comma 3 - modalità di negoziazione ed esercizio delle opzioni - comma 4 - vendita allo scoperto di opzioni - Daily Options);
- Art. 11** (comma 4, 5, 6, 7 e 9 - limiti e modalità di negoziazione dei CFD - comma 10 facoltà della Banca di chiudere la posizione in CFD Classici in valuta);
- Art. 12** (Limitazione di responsabilità);
- Art. 13** (inadempimento e facoltà della Banca di sospendere o interrompere la Marginazione).
- Art. 14** (Norme applicabili).

Data _____ Luogo _____

Firma Titolare 1 _____

Firma Titolare 2 _____

Firma Titolare 3 _____

Spazio riservato alla Banca

Abbiamo ricevuto la proposta qui riprodotta in copia, che sottoscriviamo per integrale accettazione.

Firma per accettazione

FINCOBANK S.P.A.

Reggio Emilia,